



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR

2014





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Rapporto di attività 2014

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR

Impressum

A cura di

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR
Bundesgasse 18
Casella postale 6023
CH-3001 Berna

Direzione

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR

Progetto e realizzazione

Moser Graphic Design, Bern

Fotografie

Clemens Laub, Bern

Stampa

tanner druck ag, Langnau i.E.

Questo rapporto di attività è pubblicato
in tedesco, francese, italiano e inglese.

Sommario

4	Prefazione	27	Campo d'applicazione extraterritoriale della LSR
7	Punti chiave dell'attività 2014	27	Valutazione FSAP da parte del FMI
8	Sviluppi sul piano della regolamentazione	28	Abilitazione
8	Progetti in corso	28	Introduzione
8	Legge sull'infrastruttura finanziaria	28	Abilitazioni
8	Legge sugli istituti finanziari	29	Appartenenza ad associazioni professionali
9	Legge sui servizi finanziari	30	Standard applicato per la garanzia della qualità interna
9	Revisione del diritto della società anonima	30	Esecuzione di revisioni
10	Progetti conclusi	31	Garanzia interna della qualità
10	Disegno di raggruppamento	31	Introduzione
11	Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie	31	Indipendenza
11	Circolare 1/2014	32	Formazione continua
11	Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012	32	Controllo a posteriori interno
		32	Documentazione
		33	Rinnovo dell'abilitazione
13	Sorveglianza	33	Introduzione
13	Introduzione	33	Statistica
13	Controlli 2014	34	Obblighi d'informazione e di notificazione
14	Controlli tematici 2014	34	Indipendenza dell'ufficio di revisione
14	Significatività	34	Criterio uniforme
18	Società di comodo	35	Rotazione del capo revisore
18	Shared Service Center		
19	Procedimenti e inchieste preliminari	36	Enforcement e giurisprudenza
20	Indicatori (Audit Quality Measures)	36	Enforcement
21	Collaborazione con altre autorità svizzere e le borse	36	Giurisprudenza
21	Standard Setting	37	Statistica 2011–2014
22	Circolari dell'ASR		
22	Standard svizzeri di revisione	39	Allegati
22	Standard internazionali	39	Organizzazione dell'ASR
23	Priorità dei controlli nel 2015	40	Abbreviazioni
		41	Altre abilitazioni nell'ambito del sistema svizzero dei controlli
24	Attività internazionale	42	Imprese di revisione sotto sorveglianza statale
24	Introduzione	43	Collaborazioni con autorità estere
24	Rapporti con l'Unione europea	44	Imprese di revisione svizzere nell'UE
24	Dichiarazioni d'intenti in materia di cooperazione	45	Sentenze dei tribunali 2014
24	Registrazione delle imprese di revisione svizzere	46	Titoli di studio esteri paragonabili
24	Riforma del mercato dei revisori dei conti	47	Conto annuale dell'ASR
25	Collaborazione con gli USA	48	Rapporto dell'ufficio di revisione
25	Statement of Protocol		
25	Proroga del SoP e Reliance		
25	Rapporti con Paesi terzi		
26	Organizzazioni multilaterali		
26	IFIAR		
26	EAIG		
26	Colleges of Supervisors		

Prefazione

Nell'ambito delle sue attività di abilitazione e sorveglianza, l'ASR è chiamata a garantire e promuovere la qualità dei servizi di revisione. Così facendo contribuisce in maniera sostanziale a tutelare gli investitori¹ nonché tutti gli altri destinatari dei rapporti di revisione (autorità fiscali, creditori, collaboratori ecc.) e ad accrescere l'affidabilità dei rendiconti finanziari e la fiducia in questi ultimi. In relazione agli obiettivi dell'ASR occorre tuttavia sottolineare che quest'ultima è primariamente un'autorità d'applicazione del diritto, che impone gli standard sviluppati dalla categoria professionale dei revisori per quanto concerne le attività di verifica, l'indipendenza e la garanzia della qualità.

Imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Attualmente l'ASR sorveglia 23 (2013: 22) imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa. Da un lato, sono state concesse due nuove abilitazioni: in entrambi i casi, si trattava di ottemperare al requisito vigente dal 28 febbraio 2014, secondo cui le società di audit che forniscono servizi di revisione a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono disporre di un'abilitazione di base a esercitare la funzione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Dall'altro, una società ha scelto volontariamente di non sottostare più alla sorveglianza statale.

Come già osservato negli anni precedenti, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale evidenziano perlopiù volumi degli onorari stagnanti nell'ambito della revisione contabile. Sostanzialmente, solo l'attività di consulenza registra una crescita degna di nota. In un simile contesto vi è il pericolo che, a lungo termine, il settore della revisione perda progressivamente di attrattiva, e ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla qualità dei servizi forniti.

Le reti di revisione internazionali incontrano sempre maggiori difficoltà a

contenere i rischi di reputazione derivanti dalla loro attività di consulenza fiscale. Il maggiore interesse pubblico nei confronti delle strategie di elusione fiscale adottate dai grandi gruppi internazionali fa sì che anche le grandi reti di revisione siano al centro del mirino. Va fatto presente che l'ASR, in buona sostanza, non è competente per le attività di consulenza svolte dalle imprese di revisione.

Nuove competenze dell'ASR

Finora l'ASR e la FINMA si sono ripartite, in conformità ai rispettivi compiti, la vigilanza sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e sulle società di audit di istituti finanziari. Il 20 giugno 2014, il Parlamento ha approvato un disegno di raggruppamento in base al quale, in futuro, la sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit sarà affidata esclusivamente all'ASR. Ciò vale tanto per la revisione contabile quanto per l'audit prudenziale. Sia il Consiglio federale che l'ASR e la FINMA – rispettivamente con un'ordinanza e una circolare – hanno modificato in tempo utile le norme esecutive, pertanto tutto si è svolto secondo i piani e l'ASR ha potuto assumere le nuove competenze in materia di sorveglianza il 1° gennaio 2015. Le disposizioni transitorie previste dal nuovo diritto garantiscono che le società di audit e gli auditor responsabili interessati abbiano tempo a sufficienza per adeguarsi alle nuove condizioni.

Comitati interni di audit delle società con azioni quotate in borsa

L'ASR è molto interessata alla modalità di lavoro dei comitati interni di audit delle società con azioni quotate in borsa. È dimostrato che un'assunzione attiva e responsabile dei compiti da parte del comitato interno di audit incide positivamente sulla qualità dei servizi di revisione, come confermano anche le esperienze maturate dall'ASR nello svolgimento della sua attività di controllo.

Lo «Swiss Code of Best Practice», rielaborato nel 2014, è un passo importante per rafforzare i suddetti comitati interni di audit. In particolare, accogliamo con favore la maggiore capillarità delle raccomandazioni concernenti la composizione e i compiti di tale organo. Ci si chiede tuttavia se le raccomandazioni elaborate nel quadro dell'autodisciplina siano sufficienti per una realtà che vuole proporsi come piazza finanziaria moderna e attraente su scala internazionale. In quest'ambito, attori importanti come l'UE o gli USA vanno ben oltre e – in virtù dell'importanza dei comitati interni di audit e nell'interesse degli investitori – emanano disposizioni vincolanti e applicabili a livello legislativo.

Riforma dei servizi audit dell'UE

Ad aprile 2014, il Parlamento europeo ha approvato la riforma dei servizi audit. Le nuove norme sono finalizzate ad accrescere la trasparenza e la fiducia nella revisione contabile, eliminare possibili conflitti d'interesse e promuovere una maggiore concorrenza sul mercato dei servizi di revisione, caratterizzato da una concentrazione eccessiva. Verosimilmente anche il mercato elvetico sarà influenzato da queste norme, che esplicheranno effetti extraterritoriali e assumeranno particolare rilevanza per le società di audit svizzere che forniscono servizi di revisione in territorio elvetico a imprese quotate nell'UE o alle relative consociate. Inoltre, prenderà sempre più piede la tendenza, da parte delle imprese con orientamento internazionale e dei relativi comitati interni di audit, ad aderire su base volontaria alle disposizioni vigenti nell'UE.

L'ASR analizza la riforma dell'UE e osserva la sua applicazione nei principali Paesi membri dell'Unione. Il rafforzamento della posizione e della respon-

¹ Per ragioni di leggibilità si rinuncia al duplice utilizzo della forma maschile e femminile, ad es. «investitore» e «investitrice». In virtù della parità di trattamento, tuttavia, i concetti menzionati nel testo si riferiscono in linea di principio a entrambi i sessi.

sabilità dei comitati interni di audit nonché l'estensione del rapporto di revisione all'assemblea generale sono ritenuti opportuni.

Quanto alle restrizioni promosse dall'UE in relazione agli onorari supplementari, l'ASR non vede attualmente alcuna necessità di intervento urgente per la Svizzera. Va sottolineato che l'ASR, il 1° gennaio 2014, ha introdotto un obbligo di notificazione più rigoroso, in base al quale è obbligatorio notificare a detta autorità i mandati di revisione qualora il rapporto tra l'onorario di revisione e gli onorari supplementari superi, secondo il rapporto di gestione della società con azioni quotate in borsa sottoposta a verifica, il rapporto di 1:1 per un esercizio (circolare 1/2010). Sulla base di tali notificazioni, l'ASR può verificare il rispetto delle disposizioni sull'indipendenza in modo efficace e in funzione dei rischi.

La rotazione obbligatoria delle imprese di revisione per le società con azioni quotate in borsa, promossa dall'UE, viene valutata criticamente dall'ASR. Da un lato, i vantaggi della rotazione, quali ad esempio la possibilità di evitare una perdita graduale di obiettività, rischiano di essere annullati dagli svantaggi legati all'assunzione di un mandato da parte di un nuovo revisore (maggiori costi ecc.). Dall'altro, rigide prescrizioni relative alla rotazione non dovrebbero sostituire la responsabilità, posta in capo al consiglio d'amministrazione e/o al comitato interno di audit, di verificare periodicamente il mandato di revisione in base a determinati criteri e di richiedere all'assemblea generale che venga nominato un nuovo ufficio di revisione.

Indipendenza nell'ambito della revisione limitata

L'indipendenza è un pilastro della revisione ed è indispensabile per garantire la fiducia di terzi nel lavoro dei revisori. In base all'attuale giurisprudenza, la revisione ordinaria e quella limitata prevedono sostanzialmente

le medesime disposizioni in materia di indipendenza. Sono contemplate eccezioni soltanto per la partecipazione all'attività contabile (art. 729 cpv. 2 CO; cosiddetti mandati doppi) e per la rotazione del capo revisore (art. 730a cpv. 2 CO).

L'eventualità di rendere meno severi i requisiti in materia di indipendenza per la revisione limitata, come è stato proposto da alcune istanze isolate, è giudicata rischiosa dall'ASR. Ne risulterebbero infatti danneggiate sia la credibilità della revisione limitata che la reputazione del settore della revisione per le PMI presso l'opinione pubblica. In un'ottica di lungo termine, salvaguardare la fiducia nella revisione è più proficuo che non proteggere unilateralmente presunti interessi di categoria. Il settore della revisione e l'ASR dovrebbero nutrire un comune interesse nei confronti di una «revisione limitata di qualità», che travalichi la semplice attività contabile per creare un valore aggiunto sul piano economico.

Indipendenza nell'ambito della revisione ordinaria

Le disposizioni di legge concernenti la rotazione per le revisioni ordinarie esplicheranno per la prima volta i propri effetti nel 2015. Il termine di sette anni per la rotazione dei capi revisori è in vigore, infatti, dal 1° gennaio 2008 (art. 51 OSRev). Da quella data, un capo revisore poteva fornire servizi di revisione alla medesima impresa per sette esercizi consecutivi. Se l'esercizio corrisponde all'anno civile, il capo revisore deve essere sostituito, al più tardi, dopo la revisione del conto annuale relativo al 2014, effettuata nel 2015. Si prevede quindi che nel prossimo anno, soprattutto nel segmento delle imprese di revisione in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione, alcune società dovranno designare un nuovo ufficio di revisione.

Sistemi di garanzia della qualità

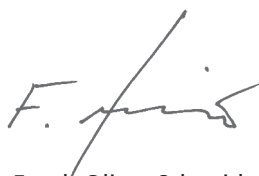
In base alle condizioni agevolate attualmente in vigore per le imprese di revisione in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione e che eseguono solo revisioni limitate, circa due terzi delle imprese di revisione abilitate non sono tenute a predisporre alcun sistema di garanzia della qualità fino al 1° settembre 2016 (art. 49 cpv. 2 OSRev). Al momento, le suddette condizioni sono in fase di rivalutazione. L'ASR sta discutendo al riguardo con le associazioni di categoria e altri stakeholder. Nell'ottica della parità di trattamento di tutte le imprese di revisione, è possibile che dal 1° settembre 2016 tutte le imprese di revisione siano chiamate a gestire un sistema interno di garanzia della qualità. E ciò varrebbe anche per le imprese in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione. Poiché il settore della revisione, oggi, offre soluzioni adeguate a questo genere di imprese, un'eventuale abolizione della suddetta agevolazione andrebbe accolta con favore.

Ringraziamo tutti i collaboratori dell'ASR per il loro assiduo e costante impegno e per la disponibilità dimostrata nel gestire insieme i compiti da svolgere a tutela dell'interesse pubblico.

Berna, 27 gennaio 2015



Thomas Rufer
Presidente del consiglio
d'amministrazione



Frank-Oliver Schneider
Direttore



Thomas Rufer, Presidente del consiglio d'amministrazione, e Frank-Oliver Schneider, Direttore

Punti chiave dell'attività 2014

Vigilanza sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Nell'anno in rassegna, nell'ambito della sorveglianza delle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa, hanno assunto particolare rilievo due Joint Inspection effettuate con il PCAOB. Inoltre, sono state controllate altre 10 imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Parallelamente ai controlli, si è provveduto a predisporre le procedure interne per l'assunzione delle nuove competenze nell'ambito dei mercati finanziari (audit prudenziale). Dal 1° gennaio 2015, la sorveglianza dell'ASR sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale viene effettuata separando, sul piano organizzativo, il campo della revisione dei conti da quello dell'audit prudenziale.

Abilitazione

L'ASR concede alle imprese di revisione un'abilitazione della durata di cinque anni, che scade automaticamente al termine del periodo indicato. Nel 2014 l'ASR ha dovuto gestire circa 2'000 domande di rinnovo. Le domande evase nell'anno in rassegna corrispondono a circa il 60 per cento delle imprese di revisione abilitate.

Il punto focale del rinnovo delle abilitazioni è rappresentato dal controllo in funzione dei rischi del sistema di garanzia della qualità, nell'ambito del quale si tiene conto del fatto che un'impresa svolga revisioni limitate e/o ordinarie. Oltre a esprimere una valutazione generale, l'ASR controlla in particolare gli aspetti legati all'indipendenza, alla formazione continua e al controllo a posteriori interno in relazione alle revisioni ordinarie, considerando i punti essenziali. Con il rinnovo delle abilitazioni, il legislatore mira anzitutto a garantire che le imprese di revisione abilitate rispettino i requisiti di legge. In aggiunta, con il controllo dei sistemi di garanzia della qualità si vuole contribuire fattivamente a elevare la qualità dei servizi di revisione.

Nella maggior parte dei casi, le abilitazioni scadute sono state rinnovate in tempo utile per ulteriori cinque anni. In alcuni casi sporadici, non sussistevano le condizioni per un rinnovo o non erano stati forniti tutti i documenti richiesti. Non è stato necessario respingere in via definitiva le domande di rinnovo, poiché le imprese di revisione interessate hanno colmato le lacune tornando a soddisfare i requisiti di legge. Circa il 15 per cento delle imprese di revisione ha rinunciato spontaneamente al rinnovo dell'abilitazione per diversi motivi (ad es. riorganizzazione, collaborazione con altre imprese di revisione, mancanza di successori, concentrazione su altri ambiti di attività ecc.).

È importante procedere a un rinnovo tempestivo dell'abilitazione, poiché un'eventuale interruzione può far sì che i clienti sottoposti a revisione da un'impresa sprovvista di abilitazione vengano esortati direttamente dal registro di commercio cantonale a ripristinare la situazione legale e a fare in modo che l'ufficio di revisione disponga della necessaria abilitazione rilasciata dall'ASR.

Giurisprudenza

Nell'anno in rassegna, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale hanno preso posizione in merito alla prassi dell'ASR rispettivamente con sette e due sentenze. La prassi dell'ASR è stata sempre accolta con favore. In un caso, il Tribunale amministrativo federale si è limitato a confermare il principio seguito dall'ASR, ma ha preteso una motivazione più dettagliata circa la durata della revoca dell'abilitazione pronunciata dall'autorità stessa.

Cooperazione internazionale

Nel 2011 è stato siglato uno Statement of Protocol (SoP) con il PCAOB finalizzato alla cooperazione nell'ambito della sorveglianza delle imprese di revisione. Il SoP costituisce il fondamento per l'esecuzione di ispezioni

congiunte presso imprese di revisione in Svizzera e negli USA. Negli ultimi anni la collaborazione tra le due autorità si è approfondita e ha registrato un'evoluzione positiva, tanto che ad aprile 2014 il SoP è stato prorogato.

Nell'anno in rassegna sono state siglate anche tre importanti dichiarazioni d'intenti con la Finlandia, il Regno Unito e il Canada, allo scopo di cooperare nell'ambito della sorveglianza della revisione.

Segnalazioni da parte di terzi

Nell'anno in rassegna, all'ASR sono pervenute 31 segnalazioni di terzi riguardanti potenziali violazioni della legge o del diritto professionale (2013: 33). Segnalazioni qualificate o credibili inducono l'ASR a effettuare opportuni accertamenti. Come negli anni precedenti, le segnalazioni più frequenti riguardano violazioni dell'indipendenza e verifiche condotte senza la necessaria abilitazione o con un tipo di abilitazione non adeguato.

Sviluppi sul piano della regolamentazione

Progetti in corso

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Con il messaggio concernente la legge sulle infrastrutture finanziarie (LInFi) del 3 settembre 2014, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto finalizzato a regolamentare le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. I punti più interessanti per il settore della revisione sono i seguenti:

- Le infrastrutture del mercato finanziario e i gruppi finanziari devono incaricare una società di audit abilitata dall'ASR di effettuare una verifica sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 84 del disegno di legge LInFi in combinato disposto con l'art. 9a cpv. 1 LSR e l'art. 24 LFINMA). Sono considerate infrastrutture del mercato finanziario le borse, i sistemi multilaterali di negoziazione, le controparti centrali, i depositari centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni e i sistemi di pagamento (art. 2 lett. a del disegno di legge LInFi). Per gruppi finanziari s'intendono due o più imprese di cui almeno una di esse è attiva come infrastruttura del mercato finanziario, sono attive principalmente nel settore finanziario e formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla sorveglianza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo (art. 15 cpv. 2 del disegno di legge LInFi).
- Gli uffici di revisione di cui all'art. 727 seg. del Codice delle obbligazioni verificano, nel quadro della loro revisione, l'osservanza delle disposizioni della LInFi da parte delle controparti. Per gli assoggettati alla FINMA, la verifica è retta dalle leggi sui mercati finanziari. Sono fatte salve disposizioni derogatorie concernenti la vigilanza e l'alta vigilanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 115 del disegno di legge

LInFi). Ora gli uffici di revisione ai sensi del Codice delle obbligazioni devono verificare il rispetto dei seguenti obblighi:

- Le operazioni in derivati non trattate per il tramite di una sede di negoziazione (operazioni in derivati OTC) devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA (art. 96 segg. del disegno di legge LInFi).
- Le operazioni in derivati devono essere comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA (art. 103 segg. del disegno di legge LInFi).
- Per le operazioni in derivati OTC che non vengono compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA, occorre rilevare, osservare e ridurre al minimo i rischi operativi e i rischi di controparte (art. 106 segg. del disegno di legge LInFi).
- Alcuni derivati devono essere negoziati presso una sede di negoziazione autorizzata o riconosciuta dalla FINMA o attraverso un esercente di un sistema organizzato di negoziazione autorizzato o riconosciuto dalla FINMA (art. 111 segg. del disegno di legge LInFi).

Legge sugli istituti finanziari

La legge sugli istituti finanziari (LIFin) intende disciplinare in un unico atto materiale la vigilanza su tutti i fornitori di servizi finanziari che in qualsiasi forma esercitano la gestione patrimoniale. Il relativo messaggio verrà pubblicato, presumibilmente, a metà 2015. Per il settore della revisione rivestono particolare interesse le seguenti proposte del Consiglio federale, che portano a un ulteriore sviluppo del disegno di raggruppamento:

- Ora anche i gestori patrimoniali sono sottoposti a sorveglianza. A tale riguardo, il Consiglio federale propone due varianti: la prima prevede che i gestori patrimoniali siano sottoposti alla vigilanza dell'organismo di vigilanza istituito dalla LFINMA. I gestori patrimoniali qualificati (asset manager)², le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare e le banche sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. Se non è istituito un organismo di vigilanza, la vigilanza è garantita dalla FINMA (art. 81 dell'avamprogetto LIFin). Nella seconda variante, gli istituti finanziari ai sensi della LFin sono sottoposti alla vigilanza della FINMA (art. 82 dell'avamprogetto LIFin). I gestori patrimoniali qualificati, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono designare una società di audit abilitata dall'ASR (art. 9a cpv. 1 AP-LSR). Gli altri gestori patrimoniali devono incaricare un'impresa di revisione abilitata dall'ASR a esercitare la funzione di revisore (art. 6 in combinato disposto con l'art. 9a cpv. 4 AP-LSR), a effettuare verifiche periodiche (art. 83 dell'avamprogetto LIFin). Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l'abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica degli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 3 LRD) e di gestori patrimoniali (art. 9a cpv. 4 AP-LSR). Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono esclusivamente servizi di revisione a gestori patrimoniali sono controllate dall'ASR ogni cinque anni. In casi motivati l'ASR può diminuire la frequenza dei controlli (art. 16 cpv. 1^{bis} AP-LSR).

² Per gestore patrimoniale qualificato si intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di investimenti collettivi di capitale (gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale) o istituti di previdenza svizzeri (art. 21 cpv. 1 del disegno di legge LIFin).

- Ora le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono abilitate a tempo indeterminato (art. 7 cpv. 3 AP-LSR).
- Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina (OAD) ai sensi della LRD le organizzazioni che assicurano che le società di audit che hanno incaricato del controllo siano abilitate dall'ASR (art. 24 cpv. 1 lett. d AP-LRD in combinato disposto con l'art. 9a AP-LSR). Gli organismi di autodisciplina ai sensi della LRD notificano all'ASR tutte le informazioni e le trasmettono tutti i documenti relativi a una società di audit di cui l'autorità di sorveglianza necessita per adempiere ai suoi compiti (art. 25a AP-LRD).

Legge sui servizi finanziari

La legge sui servizi finanziari (LSF) si prefigge di creare pari condizioni di concorrenza per gli intermediari finanziari, in modo da migliorare la protezione dei clienti. Essa contiene disposizioni relative alla fornitura di servizi finanziari e all'offerta di strumenti finanziari. Inoltre, consente al cliente di far valere in modo più semplice i propri diritti nei confronti degli intermediari finanziari. La consultazione relativa all'avamprogetto è avvenuta in concomitanza con quella per la LIFin; anche il messaggio concernente la LSF è previsto per metà 2015. Questa legge non influisce direttamente sul settore della revisione. Le società di audit che effettuano audit prudenziali in relazione a gestori patrimoniali (qualificati o meno) dovranno tuttavia verificare, in particolare, il rispetto dei seguenti obblighi: obbligo di informazione (art. 7 segg. AP-LSF), verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza dei servizi finanziari (art. 10 segg. AP-LSF), documentazione e rendiconto (art. 15 segg. AP-LSF), trasparenza e diligenza nel caso di mandati dei clienti (art. 17 segg. AP-LSF), organizzazione adeguata (art. 21 segg. AP-LSF) e obblighi relativi ai consulenti alla clientela (art. 28 segg. AP-LSF).

Revisione del diritto della società anonima

Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha posto in consultazione fino al 15 marzo 2015 l'avamprogetto aggiornato per la revisione del diritto della società anonima. Per il settore della revisione, vale la pena citare i seguenti punti:

- Se il consiglio d'amministrazione propone all'assemblea generale di cambiare moneta del capitale azionario, un perito revisore abilitato deve confermare che il capitale azionario rimane coperto anche dopo il cambiamento (art. 621 cpv. 3 n. 2 AP-CO).
- Ora, nell'ambito della verifica della riduzione del capitale azionario, è necessario attestare che tale operazione non solo non compromette il soddisfacimento dei crediti, ma non suscita neppure il fondato timore che la società divenga insolvente nei prossimi dodici mesi (art. 653m cpv. 1 AP-CO). Inoltre, oggi è anche possibile rinunciare alla presenza del perito revisore abilitato all'assemblea generale (art. 653m cpv. 3 AP-CO).
- Con l'avamprogetto viene introdotto anche un margine di variazione del capitale, ammissibile solo se la società dispone di un ufficio di revisione (art. 653s cpv. 1 e 727a cpv. 2 AP-CO). Se occorre stabilire un capitale minimo inferiore al capitale azionario iscritto nel registro di commercio, un perito revisore abilitato deve redigere un'attestazione di verifica analoga a quella relativa alla riduzione del capitale azionario (art. 653w cpv. 1 n. 2 AP-CO).
- Il rimborso delle riserve legali da capitale (aggio, utile da decadenza di azioni e conferimenti di capitale) è ammesso soltanto se un perito revisore abilitato, fondandosi sul bilancio, attesta per iscritto che il rimborso non compromette il soddisfacimento dei crediti né suscita fondato timore che la società divenga insolvente nei prossimi dodici

mesi. È tuttavia possibile rinunciare alla presenza del perito revisore abilitato all'assemblea generale (art. 671 cpv. 3 AP-CO).

- L'assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi, tra l'altro, se il bilancio intermedio (che non deve risalire a oltre sei mesi) è stato verificato dall'ufficio di revisione prima della deliberazione dell'assemblea generale stessa (art. 675a cpv. 2 AP-CO). Gli acconti sui dividendi, pertanto, non possono essere distribuiti da società che hanno rinunciato alla revisione (art. 727a cpv. 2 AP-CO). Il bilancio intermedio, come il conto annuale, è sottoposto a revisione ordinaria o limitata.
- Se vi è il fondato timore che la società divenga insolvente nei prossimi dodici mesi, il consiglio d'amministrazione deve allestire, tra l'altro, un piano di liquidità per il suddetto periodo. Se dal piano di liquidità non si evincono rischi d'insolvenza, un revisore abilitato deve verificare se tale piano è plausibile e riferire al consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione e il revisore abilitato operano con la dovuta sollecitudine (art. 725 cpv. 3 e 5 AP-CO). La medesima procedura si applica anche per le tre fattispecie inerenti alla perdita di capitale (art. 725a AP-CO) e se esiste un fondato timore di eccedenza di debiti (art. 725b AP-CO).
- Per eliminare una perdita di capitale o un'eccedenza di debiti, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d'acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore. La rivalutazione può tuttavia aver luogo solo se un revisore abilitato attesta per iscritto, a destinazione dell'assemblea generale, che sono adempiute le condizioni legali (art. 725c cpv. 2 AP-CO, che corrisponde all'attuale art. 670 CO).
- Il diritto competente in materia precisa che le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche

alle imprese che sono controllate dalla società o dall'ufficio di revisione o che controllano la società o l'ufficio di revisione. In tal modo il principio del «controllo effettivo della società» è sostituito dal «principio del controllo» (art. 728 cpv. 6 AP-CO).

- Ora l'ufficio di revisione delle società le cui azioni sono quotate in borsa verifica se la relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto (art. 728a cpv. 1 n. 4 AP-CO).
- Ora l'assemblea generale può revocare l'ufficio di revisione solo per gravi motivi e non più incondizionatamente (art. 730a cpv. 4 AP-CO).
- Chi è soggetto alla responsabilità per la revisione e unicamente per negligenza ha causato con altri un danno risponde sino a concorrenza dell'importo che sarebbe tenuto a pagare in caso di regresso (cosiddetta solidarietà differenziata, art. 759 cpv. 2 AP-CO).
- Nel diritto della società a garanzia limitata è stata eliminata una svista del legislatore secondo cui, oltre all'ufficio di revisione, occorre nominare separatamente anche un revisore del gruppo (art. 804 cpv. 2 n. 3 AP-CO).
- Anche il bilancio intermedio, in sostanza, è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi al conto annuale. Non è tuttavia necessario un nuovo inventario e le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; sono tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili (art. 960f AP-CO).
- Il consolidamento al valore contabile è stato soppresso; contestualmente, i valori soglia relativi a somma di bilancio, cifra d'affari e

posti di lavoro raddoppiano, passando da 20/40/250 a 40/80/500 (art. 963a cpv. 1 n. 1 in combinato disposto con l'art. 963b cpv. 3 e 4 AP-CO).

Progetti conclusi

Disegno di raggruppamento

Finora l'ASR e la FINMA si ripartivano la vigilanza sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e sulle società di audit. Si sono così trovate a verificare le medesime imprese, che operano parallelamente in settori diversi svolgendo funzioni differenti. Al fine di evitare doppioni, entrambe le autorità erano tenute a coordinare le loro attività di sorveglianza.

Dopo alcuni anni di esperienza pratica è emerso che questo sistema presenta una serie di punti deboli ai quali è possibile ovviare nel modo più efficace riunendo le competenze in materia di sorveglianza in seno a un'unica autorità. Per questo, il 28 agosto 2013, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, proponendo di affidare esclusivamente all'ASR la sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit. Ciò vale tanto per la revisione contabile quanto per l'audit prudenziale. Il Consiglio nazionale ha approvato il disegno di legge il 20 giugno 2014, dopo una fase di deliberazione piuttosto breve, con 162 voti a favore e 35 contrari, mentre il Consiglio degli Stati lo ha approvato con 40 voti a favore, uno contrario e un'astensione³. In tal modo, il 1° gennaio 2015, sono state trasferite dalla FINMA all'ASR le seguenti competenze:

- Abilitazione: l'ASR si assume la responsabilità esclusiva in materia di abilitazione e da ora decide anche in merito all'abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili che nell'ambito dei mercati finanziari necessitano di un'abilitazione fondata su leggi speciali. Ciò non vale tuttavia per le società di

audit e gli auditor responsabili di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD.

- Sorveglianza: l'ASR diventa l'unica autorità responsabile della sorveglianza sulle società di audit negli ambiti della revisione dei conti e dell'audit prudenziale. Ciò vale anche per l'attività di revisione delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché delle società di audit presso banche, borse, commercianti di valori mobiliari, assicurazioni, centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie, investimenti collettivi di capitale e intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA. In tale contesto non è determinante che si tratti di una società con azioni quotate in borsa; ora lo status determinante è «società di interesse pubblico».
- Enforcement: poiché non è possibile separare la sorveglianza dal sanzionamento, congiuntamente alla competenza della sorveglianza viene trasferita all'ASR anche la competenza del sanzionamento delle società di audit e degli auditor responsabili. La FINMA continua a stabilire i contenuti e gli standard dell'audit prudenziale presso gli istituti finanziari, mentre all'ASR compete il riconoscimento degli standard per la revisione dei conti.
- Assistenza amministrativa internazionale: l'ASR, in futuro, sarà l'unica istanza competente per l'assistenza amministrativa internazionale nell'ambito della sorveglianza dei revisori. In questo modo è possibile creare una procedura unitaria, chiara ed efficiente nei confronti delle autorità di vigilanza estere. Le richieste di assistenza amministrativa all'ASR non devono tuttavia essere impiegate per procurarsi informazioni e documenti di istituti finanziari che non possono essere ottenuti tramite la FINMA.

³ FF 2014 4443

Lo stesso vale per le ispezioni transfrontaliere.

Affidando tutte le competenze in materia di sorveglianza all'ASR, le risorse a livello di personale e le conoscenze specialistiche vengono concentrate, con il risultato di un'ulteriore professionalizzazione della sorveglianza nel settore della revisione. La FINMA acquisirà maggiore indipendenza nel rapporto con le società di audit, il che migliorerà l'interazione tra queste ultime e la suddetta autorità per quanto riguarda i problemi concernenti gli istituti finanziari sottoposti a sorveglianza. Inoltre, sarà possibile eliminare i doppioni e ottenere così un incremento dell'efficienza per le società di audit.

Le modifiche di legge sopra descritte hanno reso necessaria una serie di adeguamenti al diritto d'esecuzione. In relazione alle proposte formulate, dall'8 agosto all'8 settembre 2014 si è svolta un'indagine conoscitiva presso le cerchie interessate. Per motivi formali sono state svolte due indagini conoscitive, una sul diritto d'esecuzione del Consiglio federale (revisione totale della OA-FINMA e revisione parziale dell'OSRev) e una sul diritto d'esecuzione dell'ASR (modifiche della OS-ASR e delle circolari 1/2007, 1/2008 e 1/2010). Le modifiche a livello del diritto d'esecuzione sono entrate in vigore anch'esse il 1° gennaio 2015 e contengono i seguenti punti essenziali:

- principi della verifica per l'esecuzione di audit prudenziali (art. 5 OA-FINMA)
- incompatibilità con un mandato di verifica (art. 7 OA-FINMA)
- obblighi di rotazione per gli auditor responsabili che svolgono mandati nell'ambito dell'audit prudenziale (art. 8 OA-FINMA)
- elenco delle abilitazioni dell'ASR o degli organismi di autodisciplina nell'ambito dell'audit prudenziale di banche/borse/commercianti di valori mobiliari, centrali d'emissione

di obbligazioni fondiari, assicuratori, soggetti disciplinati dalla LICol e IFDS (art. 11a OSRev)

- precisazione delle condizioni richieste per l'abilitazione (art. 11b–11l OSRev), comprese le condizioni agevolate per l'abilitazione alla verifica di IFDS (art. 11i, 11j e 11k OSRev)

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Il 26 settembre 2014, le Camere federali hanno approvato la legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal). La nuova norma colma diverse lacune presenti nella legge federale sull'assicurazione malattie, apportando miglioramenti, tra l'altro, negli ambiti delle garanzie finanziarie e della gestione aziendale delle casse malati, delle competenze dell'autorità di sorveglianza (UFSP) e delle disposizioni penali.

Nell'allegato della LVAMal si precisa chiaramente che l'ASR e le altre autorità di sorveglianza svizzere si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione (art. 22 cpv. 1 LSR, nuova versione 2014). In tal modo, in futuro non si porrà più la questione, poco rilevante, se una certa autorità di sorveglianza si possa ritenere «istituita da una legge speciale» (cfr. art. 22 cpv. 1 LSR, versione 2005), quanto piuttosto ci si chiederà – nell'ottica corretta dal punto di vista oggettivo – se l'informazione desiderata è realmente necessaria all'autorità richiedente per applicare la legislazione.

Il termine per il referendum è scaduto il 15 gennaio 2015.

Circolare 1/2014

Un sistema interno di assicurazione della qualità comprende tutte le misure e i principi che servono a garantire il rispetto delle norme legali e professionali nella fornitura di servizi di revisione. La presenza del sistema interno di cui sopra riveste una tale importan-

za sul piano pratico da costituire un presupposto essenziale per l'abilitazione delle imprese di revisione (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR e art. 9 OSRev).

Anche il diritto professionale prevede l'obbligo di gestire l'assicurazione della qualità a livello interno. I requisiti di contenuto previsti al riguardo sono indicati negli standard elaborati dal settore della revisione in base al principio dell'autodisciplina. Nella prassi, tuttavia, non è sempre chiaro quale sia lo standard da applicare per un determinato servizio di revisione. La circolare 1/2014 concernente l'assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione crea la necessaria certezza giuridica, specificando quali standard vadano applicati nelle varie situazioni. Per contro, non stabilisce prescrizioni di contenuto in relazione all'assicurazione della qualità; l'autodisciplina rimane quindi garantita.

La consultazione pubblica si è svolta dal 9 settembre al 9 ottobre 2014. La circolare è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ma contiene una serie di disposizioni transitorie.

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

Il 12 dicembre 2014, le Camere federali hanno approvato l'adeguamento del dispositivo concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro alle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. In base alle nuove norme, le persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (i cosiddetti commercianti ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LRD) non rientrano formalmente nella categoria degli intermediari finanziari, ma devono comunque sottostare a determinati obblighi di diligenza stabiliti dalla LRD se, nell'ambito di una transazione commerciale, ricevono più di 100'000 franchi in contanti. Più precisamente, hanno l'obbligo di identificare la controparte, accertare l'avente economicamente diritto

nonché allestire e conservare i relativi documenti. Inoltre, qualora sussistano determinati presupposti, devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale (art. 8a cpv. 1 e 2 LRD). I commercianti provvedono altresì a incaricare un ufficio di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti. Può essere incaricato quale ufficio di revisione chiunque è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 LSR o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della LSR e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie (art. 15 cpv. 1 e 2 LRD). Non è ancora stato deciso quando le nuove norme entreranno in vigore.

Il nuovo obbligo di verifica è stato introdotto nel disegno di legge in tempi rapidi, il che potrebbe spiegare le seguenti incongruenze:

- Primo, non è stato considerato il fatto che le piccole imprese possono rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione (opting-out, art. 727a CO). Non ha molto senso imporre ai commercianti di nominare espressamente un ufficio di revisione ai sensi del CO con il solo compito di verificare il rispetto degli obblighi summenzionati, stabiliti dalla LRD. Si intende piuttosto che tale verifica debba essere svolta da un'impresa di revisione.
- Secondo, per tutte le verifiche ai sensi della LRD è prescritta una specifica abilitazione, rilasciata dall'ASR (verifica di IFDS) o da un organismo di autodisciplina (verifica degli intermediari finanziari affiliati). Non è chiaro perché nel nuovo diritto si faccia riferimento solo alle conoscenze specialistiche e all'esperienza necessarie e non a

tale abilitazione. Si può comunque dedurre che chi possiede le conoscenze specialistiche e l'esperienza di cui sopra non può che essere titolare dell'abilitazione necessaria.

- Terzo, va precisato che si può nominare quale ufficio di revisione solo un'impresa di revisione, e non una persona fisica. Chi effettua revisioni autonomamente in veste di persona fisica deve quantomeno iscriversi nel registro di commercio come impresa individuale (art. 2 lett. a LSR in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 OSRev).

Si auspica che la relativa ordinanza possa servire a chiarire almeno qualcuno dei suddetti punti.



Eric-Serge Jeannet, Controllo federale delle finanze, seminario dell'ASR 2014 a Losanna

Sorveglianza

Introduzione

A fine 2014 sono 23 le imprese di revisione che dispongono dell'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Rispetto all'anno precedente, la struttura di mercato di queste imprese ha subito modifiche solo marginali. Come in passato, le tre principali imprese di revisione svizzere – Ernst & Young AG, KPMG AG e PricewaterhouseCoopers AG (Big 3) – forniscono servizi di revisione alla stragrande maggioranza delle società con azioni quotate in borsa in Svizzera, ossia circa l'85 per cento (in termini di numero) o circa il 97 per cento (in termini di capitalizzazione di mercato). Le due imprese di revisione svizzere di medie dimensioni – Deloitte AG e BDO AG – forniscono insieme servizi di revisione a circa il 10 per cento (in termini di numero) o circa il 3 per cento (in termini di capitalizzazione di mercato) delle società con azioni quotate in borsa. Nove imprese di revisione sotto sorveglianza statale forniscono servizi di revisione al 5 per cento (in termini di numero) delle società con azioni quotate in borsa (equivalente allo 0,2% in termini di capitalizzazione di mercato). Nove società si sono inoltre sottoposte, volontariamente o in virtù di disposizioni relative a leggi speciali, alla sorveglianza dell'ASR.

Nell'anno in rassegna sono state condotte per la prima volta review tematiche vertenti sulla verifica della significatività, la revisione di società di comodo (cd. società bucalettere) e l'utilizzo di centri di servizi esteri (Shared Service Center).

In seguito al trasferimento della competenza in materia di vigilanza sulla revisione contabile di investimenti collettivi di capitale, assicurazioni e banche quotate in borsa, da settembre 2012 l'ASR ha valutato la qualità dei lavori di revisione presso numerose assicurazioni e banche quotate in borsa.

Per quanto concerne la concentrazione della sorveglianza e il conse-

guente trasferimento delle restanti competenze dalla FINMA all'ASR (audit prudenziale), nell'anno appena trascorso sono state redatte le basi legali e sono stati avviati i necessari progetti organizzativi, volti a garantire il trasferimento delle conoscenze nonché il coordinamento dei processi di controllo per l'audit prudenziale e la revisione contabile. Dopo il passaggio delle risorse a livello di personale dalla FINMA all'ASR a far data dal 1° gennaio 2015, uno degli obiettivi principali dell'ASR per questo nuovo anno è l'applicazione del piano relativo all'audit prudenziale. Potendo contare su processi efficienti, l'ASR si propone di esercitare una sorveglianza efficace sulle società di audit. A tal fine, per quanto possibile, devono essere adottati i processi già esistenti in riferimento alla revisione contabile, che vengono poi adattati alle peculiarità dell'audit prudenziale.

Controlli 2014

Dall'entrata in vigore della LSR, l'ASR ha eseguito complessivamente 68 controlli, di cui 12 nell'anno in rassegna. Due di questi si sono svolti in collaborazione con il PCAOB (Joint Inspection).

In occasione di questi 12 controlli è stata valutata la revisione di 18 società con azioni quotate in borsa (File Review). Oltre a questo tipo di controlli, nell'ambito di review tematiche sono stati esaminati singoli aspetti selezionati di altre 23 revisioni di società con azioni quotate in borsa.

La selezione dei mandati di revisione da esaminare viene effettuata dall'ASR sostanzialmente sulla base dei rischi. Un criterio importante tra quelli utilizzati per la selezione è la capitalizzazione di mercato delle società con azioni quotate in borsa. Al 31 dicembre 2014, 17 società SMI su 20 erano state sottoposte a una File Review da parte dell'ASR. Già solo con i controlli relativi a queste società, i lavori di revisione che l'ASR ha sottoposto a File Review coprono circa il 60 per cento dell'intera capitalizzazione

di mercato presso le borse svizzere. Dal 2013, la qualità della revisione contabile delle due banche svizzere di rilevanza sistemica globale (G-SIB), UBS SA e Credit Suisse Group SA, viene valutata su base annua tramite File Review.

Oltre alla capitalizzazione di mercato, l'ASR tiene in considerazione anche altri criteri per la selezione dei mandati di revisione da esaminare: ad esempio, una sostanziale riduzione degli onorari di revisione, il cambiamento del revisore o la copertura dei capi revisori. Un ulteriore criterio è rappresentato da eventuali deroghe dal testo standard della relazione di revisione presso le società con azioni quotate in borsa.

Figura 1

Panoramica dei controlli dell'ASR e delle constatazioni Comment Form dal 2008 al 2014

Categorie	Big 3		Altri		Totale	
	01.04.2008 – 31.12.2014	di cui nel 2014	01.04.2008 – 31.12.2014	di cui nel 2014	01.04.2008 – 31.12.2014	di cui nel 2014
Numero controlli	21	3	47	9	68	12
Constatazioni Comment Form nell'ambito della Firm Review	66	11	223	21	289	32
Constatazioni Comment Form nell'ambito della File Review	274	16	293	31	567	47
Numero carte di lavoro sottoposte al controllo ⁴	81	8	48	10	129	18

L'aumento delle constatazioni nell'ambito della Firm Review presso le Big 3 è da ricondurre a procedure di verifica più ampie condotte in questa sede, in quanto nel 2014 due società sono state sottoposte a una Joint Inspection in collaborazione con il PCAOB. Per quanto concerne le File Review, la qualità della revisione continua a dipendere in misura notevole dai partner e dai collaboratori coinvolti nel mandato nonché dal contesto (ad es. collaborazione con il comitato interno di audit). Le imprese di revisione dovrebbero pertanto promuovere primariamente l'omogeneità qualitativa dei servizi di revisione forniti adottando misure adeguate.

Entro il 15 dicembre 2013 le piccole imprese di revisione sotto sorveglianza statale che fino a quel momento disponevano di un sistema di assicurazione della qualità conforme allo standard di revisione SR 220 hanno dovuto implementare lo standard svizzero sul controllo della qualità 1 (SQ 1). Inoltre, gli standard svizzeri di revisione (SR) 2013 rielaborati dalla Camera fiduciaria andavano applicati per la prima volta nell'ambito della verifica dei conti annuali. L'introduzione dello standard SQ 1 non ha determinato un netto incremento delle constatazioni presso le imprese di revisione interessate. Invece, nel contesto della prima applicazione degli SR rielaborati nell'ambito della verifica dei

conti annuali, l'ASR ha constatato la necessità di interventi correttivi. Constatazioni di rilievo sono state formulate, fra le altre cose, in relazione alle procedure di valutazione del rischio e la definizione delle risposte ai rischi valutati. Soprattutto l'identificazione e la reazione a rischi significativi si sono dimostrate in parte insufficienti. Spesso le constatazioni vertono sul fatto che il revisore non ha ottenuto elementi probativi sufficienti e appropriati in merito a posizioni significative del conto annuale.

Controlli tematici 2014

Nell'anno in rassegna l'ASR ha condotto per la prima volta review tematiche presso le imprese di revisione denominate Big 3. Una review tematica dell'ASR in merito ad argomenti rilevanti per la sorveglianza comprende la valutazione dell'adeguatezza della metodologia adottata all'interno dell'azienda, delle direttive nonché delle istruzioni. Inoltre, viene selezionato un campione di mandati di revisione per verificare la corretta applicazione delle disposizioni relative agli argomenti pertinenti. Nell'ambito delle review tematiche, le procedure di verifica dell'ASR si limitano ad argomenti specifici e non sono paragonabili alle File Review ordinarie.

Significatività

Il concetto di significatività deve essere applicato dall'impresa di revisione sia nell'ambito della pianificazione che nell'ambito dello svolgimento della revisione. La significatività, un parametro quantificato in termini di importo, riveste un'importanza centrale per la valutazione dell'effetto degli errori per la formazione del giudizio nella relazione di revisione.

Significatività:

le informazioni sono significative quando tralasciarle o rappresentarle erroneamente può influenzare le decisioni economiche prese dai destinatari del bilancio sulla base del bilancio stesso. A tal fine il revisore deve definire la significatività a livello di importo (cfr. quadro concettuale dell'International Accounting Standards Board).

Il processo per la definizione della (Overall) Materiality (significatività per il bilancio nel suo complesso) e della Performance Materiality (significativi-

⁴ Per l'esecuzione di ogni File Review, l'ASR seleziona le carte di lavoro relative al gruppo (compresa la chiusura individuale) e a una società controllata essenziale. Le carte di lavoro sottoposte a verifica nell'ambito delle review tematiche non vengono conteggiate.

tà operativa per la revisione) influenza in misura notevole la natura e l'entità delle procedure di verifica nonché l'interpretazione dei risultati emersi da tali procedure.

Significatività operativa:

la significatività operativa è inferiore alla significatività . In questo modo si intende ridurre la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso (cfr. ISA 320.9).

In occasione delle ispezioni di quest'anno eseguite presso le Big 3, l'ASR, oltre alla valutazione della metodologia adottata in riferimento alle significatività, ha selezionato per ciascuna impresa sei revisioni di bilanci del gruppo relativi a settori diversi e con situazioni di ricavo differenti. In questo modo, tramite review tematiche, è stata verificata l'applicazione del concetto di significatività nell'ambito di 18 revisioni di bilanci del gruppo.

In merito ai valori di riferimento applicabili e ai possibili intervalli l'ASR ha rilevato differenze significative:

Figura 2

Valori di riferimento e intervalli relativi alla significatività per le società con azioni quotate in borsa secondo la metodologia delle Big 3

Parametro di riferimento	Significatività in %		
	Impresa A	Impresa B	Impresa C
Utile al lordo di imposte (EBT)	≤5	5–8	3–10
Utile al lordo di interessi e imposte (EBIT)	n.a.	5–8	n.a.
Utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA)	≤2.5	2–3	n.a.
Utile lordo	n.a.	1–2	n.a.
Fatturato	≤1	0.5–1	0.5–3
Capitale proprio	≤0.5	1–2	n.a.
Somma di bilancio	≤1	0.5–1	0.5–3

Le metodologie utilizzate dalle Big 3 prevedono criteri che aiutano i revisori a definire il valore di riferimento. Nel caso di imprese con fini di lucro, di norma, va applicato il valore di riferimento «Utile al lordo di imposte» e la significatività va definita negli intervalli indicati. In tale contesto, va sottolineato che la decisione del revisore chiamato a definire la significatività all'interno dell'intervallo è influenzata da numerosi fattori. In

linea di principio, un rischio piuttosto elevato di errori, processi piuttosto complessi, errori commessi in passato o notevoli rischi sul piano normativo devono indurre a definire una significatività inferiore. La valutazione del revisore in merito alla definizione della significatività deve essere ricostruibile e coerente con le altre informazioni provenienti dalla valutazione dei rischi.

Figura 3

Percentuali per la definizione della significatività operativa delle Big 3

Base	Impresa A	Impresa B	Impresa C
In percentuale della significatività	50–90	50 o 75	fino a 75

Per la definizione della significatività operativa le Big 3 redigono disposizioni differenti. Nel caso della società A, ad esempio, si deve ricorrere a una consulenza formale se un valore viene applicato al 50% o a una percentuale inferiore. In linea di principio, nell'ambito della determinazione della significatività operativa si deve assumere un atteggiamento critico e tenere conto, al fine di definire la relativa percentuale, anche degli errori identificate in passato.

In merito alle metodologie applicate dalle Big 3 per la definizione della significatività e della significatività operativa, l'ASR può formulare le seguenti osservazioni:

Standard di revisione relativi alle significatività

Secondo l'ASR, le metodologie in uso presso le Big 3 rispettano le disposizioni ai sensi degli standard di revisione nazionali e internazionali (SR/ISA 320 e SR/ISA 600). La definizione della significatività e della significatività operativa dipende tuttavia fortemente dal giudizio professionale del revisore. Quindi, ad esempio, i criteri per la scelta del valore di riferimento e per la definizione delle percentuali relative alla significatività all'interno degli intervalli non sono regolati in modo vincolante. Da un lato, questo ampio margine discrezionale può risultare opportuno in quanto per la definizione della significatività e della significatività operativa devono essere tenuti in considerazione elementi relativi all'impresa e ai rischi. Dall'altro, sussiste però il rischio che la scelta del parametro di riferimento e della percentuale da applicare avvenga in modo tale da ottenere la massima significatività possibile, senza tenere in

adeguata considerazione i fattori di rischio specifici.

L'ASR gradirebbe che le imprese di revisione integrassero nelle proprie metodologie per la definizione delle significatività disposizioni più chiare e specifiche per i singoli settori industriali.

Differenze significative tra le imprese di revisione

Le imprese di revisione dispongono di procedure molto differenti in merito ai valori di riferimento selezionabili per la definizione della significatività e ai relativi intervalli. Si tratta di un aspetto problematico se si considera che alla base vi sono gli stessi standard di revisione e la comune consapevolezza che la significatività rappresenta un parametro centrale per la pianificazione, l'esecuzione della revisione e la formazione del giudizio nella relazione di revisione. L'esempio riportato nella figura 4 illustra la portata delle possibili differenze nell'ambito della definizione della significatività per la revisione di un bilancio del gruppo.

Figura 4

Esempio illustrativo sul calcolo della significatività presso le Big 3

Parametro di riferimento	in mln. di CHF	Significatività in mln. di CHF		
		Impresa A	Impresa B	Impresa C
Utile al lordo di imposte	40	≤2	2–3.2	1.2–4
Utile al lordo di interessi e imposte (EBIT)	60	n.a.	3–4.8	n.a.
Utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA)	90	≤2.25	1.8–2.7	n.a.
Utile lordo	100	n.a.	1–2	n.a.
Fatturato	120	≤1.2	0.6–1.2	0.6–3.6
Capitale proprio	300	≤1.5	3–6	n.a.
Somma di bilancio	700	≤7	3.5–7	3.5–21

La significatività può quindi risultare molto differente pur in presenza di un identico valore di riferimento. Inoltre emerge che la scelta di tale valore può incidere in misura consistente sull'ammontare della significatività. Queste differenze di rilievo nell'ambito della significatività hanno, in ultima analisi, notevoli ripercussioni sulla revisione. Per questo motivo l'ASR auspica che la significatività venga comunicata nella relazione completa al consiglio d'amministrazione e/o nella relazione riassuntiva all'assemblea generale. Tale comunicazione risulta opportuna soprattutto per quanto riguarda l'interpretazione dell'ampiezza della revisione, dei relativi risultati o il cambiamento dell'ufficio di revisione. L'ASR invita quindi gli organismi di standardizzazione a riesaminare i loro standard di revisione concernenti la significatività in quanto i relativi ammontari delle significatività non dovrebbero divergere così fortemente da un'impresa di revisione all'altra.

Considerazione di elementi eccezionali

In linea di principio, è permesso tenere in considerazione elementi eccezionali («one-off items») che vanno a modificare l'entità del valore di riferimento. L'ASR ha tuttavia constatato che alcuni oneri parzialmente ricorrenti sono stati classificati come

«one-off items» (ad es. accantonamenti di ristrutturazione che si ripresentano ogni anno). Siccome il fatto di considerare elementi eccezionali può influenzare notevolmente la significatività, occorre fare in modo che in futuro tale scelta sia compiuta secondo rigorosi criteri di opportunità.

Disposizioni differenti in merito alla revisione del bilancio del gruppo

Le metodologie comprendono disposizioni differenti in merito alla definizione della significatività per le componenti (Component Materiality). Lo standard applicabile (SR/ISA 600) esige esclusivamente che tale significatività sia inferiore rispetto alla significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso. Ne risultano differenze notevoli, tra le varie imprese di revisione, per quanto concerne la definizione della significatività per le componenti, il che, a sua volta, incide sulla natura e sull'estensione delle procedure di revisione. Sarebbero quindi auspicabili disposizioni più ampie all'interno dello standard di revisione concernente la definizione delle significatività per le componenti.

Giudizio professionale

Siccome le riflessioni finalizzate alla selezione del valore di riferimento

dipendono fortemente dal giudizio professionale del revisore, questo procedimento deve essere documentato in modo comprensibile. In alcuni casi, quando il revisore si è discostato dal parametro di riferimento «Utile al lordo di imposte», non è comprensibile la logica con cui è stato applicato il giudizio professionale nella sua interezza. Questa lacuna è stata contestata dall'ASR in particolare in quei casi in cui non si avevano prove che il valore di riferimento scelto per la significatività fosse considerato come quello più rilevante anche dagli analisti, da altri operatori di mercato o da concorrenti analoghi, oppure nei casi in cui sussistevano dubbi a tale riguardo.

Considerazione dei fattori e dei rischi

Nel calcolo della significatività devono confluire anche riflessioni sui rischi. Alcuni rischi specifici possono derivare dalla struttura della proprietà, dal settore, dal ramo nonché dal rapporto di finanziamento della società sottoposta a revisione. Quando i rischi si fanno elevati, la significatività deve essere definita a un livello più basso. L'ASR ha tuttavia constatato che, contrariamente alle disposizioni degli standard di revisione e a quanto previsto dalle metodologie aziendali, spesso non sono stati tenuti adeguatamente in considerazione i rischi

nell'ambito della definizione della significatività e della significatività operativa.

Società di comodo

Alcune società svizzere con azioni quotate in borsa dispongono esclusivamente di una sede legale in Svizzera, mentre i responsabili delle attività di governance e la direzione del gruppo nonché la contabilità si trovano all'estero. Tali società di comodo vengono denominate di seguito «società bucalettere».

Le disposizioni applicabili alla revisione del bilancio del gruppo (SR/ISA 220, 230 e 600) sono valide anche per la revisione delle società bucalettere. La responsabilità del capo revisore per quanto riguarda la revisione del conto di gruppo presso tali società – in riferimento a direzione, supervisione e svolgimento – non può essere delegata. Non sono ammesse istruzioni aziendali in merito alla revisione di società bucalettere che eludano o indeboliscano tali disposizioni⁵.

In passato l'ASR ha constatato che in diversi casi le disposizioni aziendali per la revisione di società bucalettere erano insufficienti a garantire il rispetto degli standard sopraccitati. Date le particolari circostanze in cui si svolgono tali revisioni – ciascuna di esse presenta caratteristiche e peculiarità differenti – negli anni precedenti l'ASR ha inoltre constatato carenze nell'ambito della revisione di società bucalettere anche in occasione delle File Review. Tale situazione ha spinto l'ASR a eseguire un controllo tematico nell'anno in rassegna.

L'ASR ha selezionato complessivamente cinque revisioni di società bucalettere eseguite dalle tre principali imprese di revisione e ha valutato la metodologia di revisione nonché il rispetto delle disposizioni interne ed esterne relative alla revisione del bilancio del gruppo. In tale occasione è stato constatato quanto segue:

- In una delle società vige un obbligo di consultazione per la pianificazione della revisione di società bucalettere, procedura che l'ASR accoglie con favore in quanto fa sì che tale revisione avvenga in modo uniforme e nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- Si è rivelato proficuo anche l'approccio del «team di revisione integrato». In questi casi il team incaricato della revisione del bilancio del gruppo si compone di collaboratori provenienti da vari Paesi e facenti capo a imprese di revisione che appartengono alla stessa rete aziendale, senza che il capo revisore deleghi le sue responsabilità in materia di revisione del conto di gruppo. A causa della struttura decentrata di questi team, tuttavia, l'onere per il capo revisore in termini di sorveglianza e coordinamento può essere notevole.
- La metodologia di verifica adottata da due delle imprese di revisione è stata valutata come conforme ai relativi standard, mentre quella della terza società è stata contestata a causa della mancanza di chiarezza in merito a concetti, responsabilità e attribuzione dei compiti. A causa di queste lacune vi è il pericolo che il revisore del bilancio del gruppo non venga coinvolto a sufficienza nel lavoro dei revisori delle componenti e non adempia alle sue responsabilità nella misura necessaria. Inoltre, in questo caso, la metodologia prevede anche la delega di compiti del revisore del bilancio del gruppo che di fatto non sono trasferibili (ad es. compiti relativi alla valutazione dei rischi, definizione della significatività, discussioni in merito a frodi, lavori concernenti il consolidamento).
- Sebbene il capo revisore sia responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di indipendenza, non spetta sempre a lui autorizzare l'accettazione di servizi supplementari. Sarebbe tuttavia necessario che anche questa competenza gli venisse affidata per consentirgli di

adempiere in maniera uniforme alla responsabilità in materia di indipendenza a livello dell'intero gruppo.

- Non sempre le carte di lavoro rilevanti relative alla revisione del bilancio del gruppo vengono conservate in Svizzera. Di conseguenza, non viene garantita né la rintracciabilità della revisione né il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione previste dal diritto svizzero.

A prescindere dalle metodologie, la difficoltà nell'ambito della revisione delle società bucalettere consiste, in ultima istanza, nell'adempimento delle responsabilità e nell'esecuzione dei propri compiti specifici da parte del revisore del bilancio del gruppo e nella sua partecipazione tempestiva. I punti di connessione concernente la presenza in Svizzera sono svariati e altrettanto variegati risultano quindi le strutture societarie e la ripartizione dei compiti tra il revisore del bilancio del gruppo e i revisori delle componenti. È pertanto indispensabile che si tenga conto di queste diverse condizioni e che al revisore del bilancio del gruppo sia tassativamente vietato delegare la responsabilità per i lavori di sua competenza.

Shared Service Centers

Nell'anno in rassegna l'ASR ha analizzato, presso le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che delegano lavori di revisione a Shared Service Center (SSC) esteri, i processi e i controlli applicabili nonché la natura dei lavori subappaltati. Attualmente si stima che il numero di ore relative ai lavori di revisione delegati sia ancora basso rispetto al monte ore totale dedicato ai lavori di revisione. Presso tutte le imprese di revisione i lavori subappaltati a SSC esteri sono attualmente inferiori al cinque per cento delle ore di revisione complessive. Si prevede tuttavia che la tendenza a delegare i lavori andrà incontro a un

⁵ Cfr. FAQ dell'ASR concernente le società di comodo (pagina disponibile in francese e tedesco).

aumento nel corso dei prossimi anni. Di norma un SSC estero è un'organizzazione controllata dalle relative reti di revisione che non dispone di alcuna abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione nel Paese in cui ha sede. Un SSC non deve essere confuso con un'impresa di revisione locale che redige un rapporto sul proprio lavoro di revisione e sottostà a un'autorità di sorveglianza competente in loco. I collaboratori che lavorano in un SSC vengono di norma considerati come parte del team di revisione operante in Svizzera. La responsabilità per i lavori delegati, per il rispetto delle varie leggi svizzere applicabili nonché per il sistema di assicurazione della qualità rimane quindi interamente in capo all'impresa di revisione svizzera.

Nel corso della sua analisi l'ASR ha osservato la delega a SSC esteri dei seguenti lavori:

- coordinamento della raccolta di conferme esterne (banche, debitori ecc.)
- coordinamento in relazione a istruzioni impartite dal revisore del gruppo ai revisori locali
- ricalcoli e riconciliazioni
- controlli di coerenza (consistency check)
- semplici campionamenti di revisione nell'ambito di immobilizzi e fatturati
- prima elaborazione di check list concernenti l'informativa di bilancio
- preparazione e archiviazione di carte di lavoro elettroniche

L'ASR è giunta alla conclusione che la qualità dei lavori di revisione delegati a SSC esteri è uguale o leggermente superiore a quella di lavori paragonabili che fino a quel momento non erano stati delegati. Da un lato questo è riconducibile al fatto che i centri SSC si sono specializzati in lavori di routine, dall'altro sono stati integrati ai processi ulteriori controlli dei lavori. L'ASR ritiene che i processi esistenti

relativi all'assicurazione della qualità a livello aziendale siano nel complesso adeguati. Tuttavia, occorre garantire, introducendo misure e controlli ad hoc e verificandone in permanenza l'efficacia, che le molteplici leggi svizzere applicabili siano effettivamente rispettate dai centri SSC. Questa responsabilità non può essere delegata ad altre società della rete.

Se in futuro si dovesse ricorrere a SSC per lavori di revisione più complessi, sarà necessario tuttavia prestare particolare attenzione. Infatti, in linea di principio, i collaboratori di questi centri non dispongono di conoscenze sufficienti in merito all'attività dei clienti per cui va effettuata la revisione e di norma non hanno alcun contatto con questi ultimi. Inoltre il ricorso a SSC comporta rischi specifici, legati ad esempio alle specificità culturali delle sedi in cui si trovano tali organizzazioni. Inoltre presso i centri SSC vi è spesso un turnover maggiore, il che può avere effetti negativi sulla qualità. L'ASR continuerà quindi a osservare lo sviluppo di tali centri e, se necessario, accerterà che vengano loro subappaltati solo lavori che non richiedono alcun giudizio professionale.

Inoltre l'ASR ritiene opportuno che i comitati interni di audit di società con azioni quotate in borsa vengano informati, da parte dei revisori, in merito alla tipologia e all'entità dei lavori subappaltati a SSC, e pertanto darà attenzione anche a questo aspetto nelle proprie attività di controllo. Senza questa informazione il comitato interno di audit non ha la possibilità di adempiere alla propria responsabilità ed eventualmente di mettere in discussione la tipologia e l'entità dei lavori delegati a SSC.

Affinché l'ASR possa continuare a osservare gli sviluppi concernenti gli SSC, nell'anno appena trascorso sono stati rilevati per la prima volta alcuni indicatori (Audit Quality Measures) in merito al ricorso a SSC esteri. Questo consentirà all'ASR in futuro di controllare la qualità dei lavori subappaltati in caso di superamento di deter-

minate soglie. Siccome i centri SSC nel Paese in cui hanno sede non sono di norma sottoposti ad alcun sistema esterno di garanzia della qualità, va inoltre valutata insieme ad altre autorità di sorveglianza la necessità di attuare misure esterne di garanzia della qualità a livello locale.

Procedimenti e inchieste preliminari

Nell'ambito delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l'ASR svolge, oltre ai controlli di routine, anche procedimenti e inchieste preliminari ad hoc. Al riguardo, tiene conto in particolare delle segnalazioni qualificate da parte di terzi. Nell'anno in rassegna l'ASR ha ricevuto una segnalazione da parte di terzi in merito ai lavori di imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Attualmente, in riferimento a questa segnalazione, sono in corso accertamenti per comprendere se sia necessaria l'apertura di un procedimento da parte dell'ASR. Le segnalazioni riportate al paragrafo «Punti chiave dell'attività 2014» riguardavano tutte imprese di revisione non sottoposte a sorveglianza statale oppure persone fisiche.

Dall'avvio dell'attività di controllo nel 2008, nel quadro dell'attività di sorveglianza dell'ASR su imprese di revisione sotto sorveglianza statale, sono stati svolti in tutto 23 procedimenti:

- Sette procedimenti erano a carico di imprese di revisione. In quattro di questi casi l'ASR ha individuato violazioni delle disposizioni in materia di indipendenza. In due casi, le misure concordate con l'ASR in seguito al primo controllo sono rimaste lettera morta o non sono state attuate entro i termini stabiliti. In un caso non è stato osservato l'obbligo di notificazione.
- Sedici procedimenti erano a carico di persone fisiche in possesso di un'abilitazione dell'ASR. In dieci di questi casi si è trattato di violazioni delle disposizioni in materia di indipendenza. In sei casi l'ASR ha in-

dividuato una violazione dell'obbligo di diligenza da parte del capo revisore.

Indicatori
(Audit Quality Measures)

Da sei anni l'ASR rileva presso le cinque maggiori imprese di revisione sotto sorveglianza statale alcuni indicatori relativi a singoli ambiti pertinenti al sistema di assicurazione della qua-

lità nel settore della revisione contabile. Questi consentono di analizzare i trend e di identificare tempestivamente i fattori che possono incidere sulla qualità della revisione contabile. Inoltre, tali indicatori vengono utilizzati anche nell'ambito della valutazione dei rischi condotta dall'ASR al fine di pianificare le ispezioni.

Nell'anno in rassegna gli indicatori sono stati perfezionati con l'obiettivo di migliorarne la significatività e

la confrontabilità. A tal fine è stato adeguato il calcolo degli indicatori utilizzati finora. Alcuni di essi sono stati aboliti in quanto ritenuti non significativi. Inoltre l'ASR ha introdotto nuovi indicatori per la valutazione della partecipazione del capo revisore, dei lavori svolti da SSC esteri nonché del numero di consultazioni interne effettuate. Inoltre, per vari indicatori è stata eseguita una divisione tra le società SMI e le restanti società con azioni quotate in borsa.

Figura 5

Confronto di indicatori selezionati relativi alla revisione contabile delle cinque maggiori imprese di revisione sotto sorveglianza statale

[illegible]

- La cifra d'affari media annua per partner più bassa ha subito un leggero aumento. Nel complesso, in tre imprese di revisione la cifra d'affari per partner è leggermente aumentata, mentre nelle altre due società è lievemente diminuita. La cifra d'affari per partner dipende dalle dimensioni e dal volume degli onorari delle imprese da verificare nonché dal numero di collaboratori per partner. L'impresa di revisione con la più alta cifra d'affari per partner ha anche il maggior numero di collaboratori per partner.
- Per l'ASR il rapporto tra gli onorari supplementari e l'orario di revisione presso clienti sottoposti a revisione che sono società con azioni quotate in borsa rappresenta un fattore di rischio in materia di indipendenza. Questo indicatore è variato solo lievemente rispetto all'anno precedente. Presso quattro imprese questo rapporto è pari circa a 0.1 o 0.2, in una invece tale valore è superiore e si attesta a 0.4. Inoltre questo indicatore è di norma più basso presso le società SMI rispetto alle altre società con azioni quotate in borsa.
- Sebbene i valori relativi al tasso di turnover siano variati solo lievemente rispetto all'anno precedente, una delle quattro imprese di revisione fa a turno con il valore più alto, mentre, da quando vengono rilevati gli indicatori, quelli più bassi vengono registrati sempre dalla stessa impresa.
- Le differenze riscontrate tra le varie imprese di revisione in merito al numero medio di ore del responsabile del riesame della qualità dell'incarico (EQCR) e al numero medio di ore del capo revisore per società con azioni quotate in borsa sono significative. Più ampi sono i mandati affidati alle imprese di revisione, maggiore è il numero di ore dell'EQCR e del capo revisore. Inoltre, il numero medio di ore dell'EQCR e del capo revisore presso le società SMI rappresenta un multiplo di quello registrato presso le restanti società con

azioni quotate in borsa. Sebbene la distribuzione delle ore e delle risorse a livello di personale corrisponda essenzialmente ai rischi, le ore impiegate dagli EQCR sono, in alcuni casi, ancora insufficienti. Questo vale in particolare per la revisione di società con azioni quotate in borsa di minori dimensioni.

- Il numero di ore svolto da un SCC estero in percentuale rispetto al numero complessivo delle ore dedicate ai mandati di revisione per i quali si ricorre a un SSC varia enormemente. Attualmente due delle cinque imprese di revisione esaminate fanno uso di questi centri. In questo indicatore non è stato tenuto presente il coinvolgimento di SSC nazionali.
- In tre delle imprese di revisione esaminate, il numero di consultazioni formali di cui ci si è avvalsi in rapporto al numero di società con azioni quotate in borsa sottoposte a verifica è lo stesso: 2,6 consultazioni su 10 società. Nel caso della quarta società si è fatto ricorso a circa 3,6 consultazioni, un numero nettamente superiore. Nel caso della quinta società, non si è avuta alcuna consulenza formale nel periodo in rassegna. L'ASR ritiene che il ricorso a consultazioni in caso di problematiche complesse determini un miglioramento della qualità dei servizi di revisione.

Collaborazione con altre autorità svizzere e le borse

Al fine di evitare doppioni, l'ASR coordina la propria attività di sorveglianza con le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale e la borsa.

Nell'anno in rassegna sono stati effettuati due controlli congiunti con la FINMA. Con quest'ultima autorità è avvenuto uno scambio regolare di informazioni per quanto concerne le rispettive attività di sorveglianza e l'assunzione, da parte dell'ASR, di determinate competenze in materia di sorveglianza finora affidate alla FINMA.

La SIX Exchange Regulation (SER) è responsabile dell'adempimento delle norme contabili da parte delle società quotate alla SIX Swiss Exchange. L'ASR e la SER provvedono a coordinare le rispettive attività al fine di evitare eventuali interferenze. L'ASR valuta l'attività di revisione delle imprese di revisione, mentre alla SER compete la valutazione del rispetto degli obblighi gravanti sugli emittenti nell'ambito del regolamento di quotazione. In tale contesto l'ASR non effettua direttamente valutazioni circa l'adempimento delle norme contabili, bensì esamina di volta in volta se l'ufficio di revisione rispetti i requisiti legali e del diritto professionale. Nell'anno in rassegna l'ASR non ha ricevuto alcuna notifica rilevante dalla SER. Se l'ASR, nell'ambito delle sue attività di controllo, rileva possibili violazioni essenziali dei principi contabili, invia una notifica alla borsa competente. Nell'anno in rassegna non è stata inviata alcuna notifica di questo tipo.

Inoltre l'ASR ha contatti periodici con la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, con la quale avviene uno scambio incentrato sulla discussione degli sviluppi in ambito regolatorio e di problematiche pertinenti nell'ambito della revisione degli istituti di previdenza. Inoltre si è giunti a un accordo in merito ai procedimenti dell'ASR a carico di capi revisori sospettati di aver effettuato revisioni lacunose per istituti di previdenza.

Standard Setting

La continua evoluzione degli standard di revisione nazionali e internazionali rappresenta un elemento essenziale per migliorare la qualità della revisione. Pertanto l'ASR collabora a gruppi di lavoro internazionali che promuovono uno scambio periodico tra gli organismi di regolamentazione e presentano prese di posizione comuni sui progetti degli standard nuovi o rielaborati.

Circolari dell'ASR

Nell'anno in rassegna, è scattato per la prima volta, secondo i nuovi requisiti posti dalla circolare 1/2010, l'obbligo di notificare all'ASR, entro il 30 giugno, i mandati di revisione qualora il rapporto tra l'onorario di revisione e gli onorari supplementari superasse il rapporto di 1:1 per un esercizio. Per i mandati di revisione da notificare dovevano essere menzionati anche i servizi supplementari erogati e le eventuali misure di protezione intraprese contro un'eventuale compromissione dell'indipendenza. Al 30 giugno l'ASR ha ricevuto 15 notifiche che ha poi provveduto a sottoporre ad analisi critica.

Dal 1° gennaio 2014 è obbligatorio notificare all'ASR, non appena l'organo competente fa la sua scelta, ogni nuovo mandato di revisione conferito da società di interesse pubblico, indicando il probabile onorario di revisione. Occorre pertanto garantire in ogni caso il puntuale rispetto di questo obbligo di notificazione. In caso di scioglimento anticipato di un mandato di revisione o di rinuncia a prorogarlo devono essere indicati i motivi di tale decisione. In passato l'ASR ha constatato che le imprese di revisione sotto sorveglianza statale non illustrano sempre in maniera chiara e dettagliata i motivi che hanno portato allo scioglimento di relazioni con i clienti. Si tratta tuttavia di informazioni rilevanti per esaminare eventuali implicazioni sulla qualità dei servizi di revisione e per valutare il processo di accettazione da parte di nuove imprese di revisione.

Standard svizzeri di revisione

Per la verifica dei conti annuali e di gruppo relativi agli anni d'esercizio conclusi il 15 dicembre 2013 o dopo tale data è scattato per la prima volta l'obbligo di applicare i nuovi standard svizzeri di revisione (edizione 2013). Inoltre, al 15 dicembre 2013, tutte le imprese di revisione sotto sorveglianza statale dovevano aver implementato lo standard SQ 1; in linea di prin-

cipio, tale standard è stato integrato adeguatamente nel sistema di assicurazione della qualità già esistente.

Gli adeguamenti degli ISA effettuati nel 2013 e 2014 non sono stati ancora riportati negli standard di revisione (ISA 315, 610). Considerando gli attuali progetti di Standard Setting, è auspicabile attuare in futuro una tempestiva integrazione degli standard di revisione internazionali ISA negli SR. Questa operazione è importante in particolare per i nuovi standard di revisione sul giudizio di bilancio (ISA 700 segg.) in quanto, secondo l'ASR, questi ultimi determineranno progressi significativi a livello di reporting.

Standard internazionali

In seguito alla collaborazione con i gruppi di lavoro internazionali dell'EAIG e dell'IFIAR, l'ASR ha presentato numerose prese di posizione in merito a diverse proposte dello IAASB:

- Ad aprile e maggio 2014 sono state presentate prese di posizione sulla strategia e sul piano di lavoro dello IAASB per il periodo 2015–2019. È stato accolto con favore il fatto che lo IAASB si concentri su argomenti come lo scetticismo professionale del revisore, le revisioni del bilancio del gruppo e la revisione delle stime contabili del fair value. Tuttavia l'EAIG e l'IFIAR hanno emanato raccomandazioni secondo le quali è necessario rielaborare le disposizioni relative alla significatività e alla revisione di società bucalettere.
- Ad agosto 2014 è stata presentata una presa di posizione dell'IFIAR sul progetto di ISA 720 concernente le responsabilità relativamente alle altre informazioni. L'ASR accoglie con favore le finalità del progetto, ossia estendere e precisare le responsabilità nonché far verificare con maggiore attenzione al revisore la correttezza delle altre informazioni. Tuttavia, è stata contestata in particolare una mancanza di chiarezza a livello delle definizioni.

- A ottobre 2014 sono state presentate altre due prese di posizione sulle proposte di adeguamento riguardo alla valutazione delle indicazioni nell'allegato. L'EAIG e l'IFIAR mettono in dubbio il fatto che le disposizioni previste in materia di revisione siano sufficienti a garantire che il revisore adotti una procedura più efficiente nell'ambito della valutazione delle indicazioni contenute nell'allegato. Inoltre è stato fatto presente che per migliorare la qualità di tali indicazioni è necessaria una più stretta collaborazione tra gli organismi di standardizzazione competenti per l'elaborazione degli standard di revisione e di rendiconto.

Nel 2013 l'ASR ha preso posizione sui progetti relativi alla rielaborazione degli standard di revisione concernenti la relazione del revisore. A settembre 2014 lo IAASB ha approvato gli ISA in questione e la loro pubblicazione è prevista per gennaio 2015. Questi standard devono essere obbligatoriamente applicati per la revisione di bilanci relativi a esercizi che si concludono il 15 dicembre 2016 o dopo tale data; dovrebbe essere lasciato alla discrezionalità dei revisori se applicarli già ai bilanci relativi a periodi precedenti. L'ASR accoglie con favore le modifiche proposte e auspica una veloce integrazione dei nuovi standard internazionali negli SR svizzeri.

In questo contesto, rivestono un'importanza fondamentale le «Key Audit Matters» (KAM) previste per l'attività di relazione nell'ambito della revisione di società con azioni quotate in borsa. Il revisore deve fornire, in un paragrafo apposito, informazioni in merito agli argomenti che a suo parere hanno influito maggiormente sulla revisione del bilancio. Al riguardo devono essere tenuti in considerazione in particolare gli argomenti in relazione ai quali il rischio di errori significativi è stato classificato come elevato e il revisore è stato chiamato in larga misura a fare ricorso al proprio giudizio professionale. Inoltre, in futuro, il giudizio andrà espresso nel primo paragrafo del rapporto, mentre in un paragrafo separato dovrà essere riportata una

valutazione in merito al presupposto della continuità aziendale. Ai risultati della verifica delle altre informazioni presentate insieme al conto annuale sarà dedicato un paragrafo a parte. Non è invece previsto che il revisore comunichi all'assemblea generale la significatività utilizzata.

In merito alle proposte dell'IESBA relative alle modifiche delle disposizioni in materia di indipendenza (Code of Ethics) sono state presentate le seguenti prese di posizione:

- A febbraio 2014, congiuntamente all'EAIG, è stata presentata la presa di posizione sulla strategia e sul piano di lavoro dell'IESBA. In linea di principio, essa accoglie con favore l'approccio proposto e le priorità stabilite.
- A ottobre 2014, congiuntamente all'EAIG, è stata presentata una presa di posizione sulla modifica prevista in relazione alla fornitura di servizi diversi dalla revisione a clienti oggetto di revisione. Gli adeguamenti prevedono, fra le altre cose, disposizioni più restrittive in merito alla fornitura di servizi supplementari a tali clienti. Queste modifiche sono state accolte con favore.

- A novembre 2014 l'ASR ha presentato una presa di posizione sull'attività a lungo termine per clienti sottoposti a revisione. In tale sede viene accolta con favore la concretizzazione di singoli principi. Invece l'ASR si è dichiarata contraria a un prolungamento del «cooling off period» a cinque anni, in quanto ritiene sufficiente che questo periodo duri 3 anni per il capo revisore e 2 anni per i revisori responsabili, come previsto dalla legge svizzera.

Priorità dei controlli nel 2015

Nell'ambito delle sue consuete attività di controllo, l'ASR si pone le seguenti priorità per il 2015 con l'intento di sottoporle a una valutazione approfondita:

Revisione contabile

- Verifica della relazione sulle retribuzioni presso le società con azioni quotate in borsa da parte dell'ufficio di revisione (ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 20 novembre 2013)

- Determinazione della tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie delle componenti nell'ambito della revisione del bilancio del gruppo (SR/ISA 600.26-29)
- Utilizzo del lavoro dei revisori interni (SR/ISA 610)

Audit prudenziale

- Utilizzo del lavoro dei revisori interni e coinvolgimento di un esperto (ad es. attuari)
- Verifica dell'osservanza delle prescrizioni di investimento nel caso di assicurazioni e investimenti collettivi di capitale
- Verifica del rispetto delle disposizioni della LRD

Ulteriori priorità derivano dall'analisi individuale delle circostanze concrete e si riferiscono all'applicazione dei rispettivi standard in materia di revisione o rendiconto.



Thomas Rufer, Presidente del consiglio d'amministrazione, seminario dell'ASR 2014 a Losanna

Attività internazionale

Introduzione

Anche nel 2014 si è registrato un numero elevato di casi concreti in materia di assistenza amministrativa. La cooperazione più intensa è come sempre quella instaurata con gli Stati Uniti, data la quotazione di imprese svizzere negli USA e la presenza di gruppi statunitensi sul territorio elvetico. Nel contempo, le fattispecie di natura transfrontaliera con Stati membri dell'UE rimangono significative⁶. Siccome tra l'ASR e le autorità omologhe di nazioni appartenenti all'UE o al SEE vige il principio della sorveglianza da parte del Paese di origine, in Svizzera tali autorità non svolgono alcuna attività di questo tipo. La cooperazione si concentra quindi sullo scambio di informazioni in materia di sorveglianza.

Rapporti con l'Unione europea

Dichiarazioni d'intenti in materia di cooperazione

In virtù della decisione dell'UE del 5 febbraio 2010 concernente la cosiddetta «adeguatezza» e del riconoscimento dell'equivalenza del sistema di sorveglianza elvetico, deciso dall'UE il 19 gennaio 2011, le autorità di sorveglianza dei revisori dei Paesi UE possono basarsi sull'attività di sorveglianza svolta dall'ASR. L'entità concreta e le modalità di tale collaborazione devono essere tuttavia regolamentate in accordi di cooperazione tra l'ASR e le autorità competenti dei singoli Stati dell'Unione. Da allora l'ASR conduce costantemente trattative con diverse autorità omologhe di nazioni appartenenti all'UE e al SEE.

Nel 2014 sono state concluse le trattative con due autorità di sorveglianza di Paesi UE. Il testo delle relative dichiarazioni d'intenti è stato pubblicato sul sito Web dell'ASR.

Il 5 marzo 2014, l'ASR ha stipulato un MoU con la Auditing Board of the Central Chamber of Commerce finlandese, ai sensi del quale le due autorità riconoscono la reciproca attività di sorveglianza. I due Paesi,

quindi, rinunciano vicendevolmente a effettuare ispezioni transfrontaliere, come invece richiesto ad esempio dal PCAOB.

Il MoU sottoscritto il 18 marzo 2014 tra l'ASR e il Financial Reporting Council (FRC) del Regno Unito rappresenta il settimo accordo siglato dall'autorità elvetica nell'intento di avviare una collaborazione con un organo di regolamentazione appartenente all'UE o al SEE. Considerata la stretta interdipendenza economica esistente tra il Regno Unito e la Svizzera, la cooperazione tra i due Paesi assume particolare importanza. Il MoU siglato con il FRC è equiparabile agli accordi già conclusi in altri Paesi dell'UE. Anche in questo caso, il principio della sorveglianza da parte del Paese di origine agevola in misura notevole le imprese di revisione svizzere. Il MoU prevede comunque la possibilità di svolgere, in casi eccezionali, attività di sorveglianza nell'altro Paese firmatario.

Registrazione delle imprese di revisione svizzere

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale con sede in Svizzera hanno la possibilità di registrarsi presso autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Nell'allegato è disponibile una panoramica delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale registrate nell'UE. Talvolta, nell'ambito delle registrazioni transfrontaliere emergono questioni giuridiche che vanno risolte in collaborazione con l'ASR.

Riforma del mercato dei revisori dei conti

Il 3 aprile 2014, l'UE ha approvato la cd. riforma dei servizi audit. Le nuove norme entreranno direttamente in vigore a metà 2016 (è il caso del regolamento) oppure, entro tale termine dovranno essere recepite nel diritto nazionale dei singoli Stati UE (è il caso della direttiva). In Svizzera, questa riforma potrebbe produrre effetti a vari livelli:

- In primo luogo, il pacchetto di riforme introduce nuove modalità per l'assistenza amministrativa internazionale prestata dalle autorità preposte alla sorveglianza dei revisori nei Paesi UE. Si dovrà verificare se gli accordi di cooperazione bilaterali siglati sotto il vecchio diritto conservino la propria validità.
- In secondo luogo, si sta valutando in che misura le imprese di revisione svizzere siano interessate direttamente o indirettamente dalle nuove disposizioni dell'UE, con particolare riferimento all'aspetto dell'indipendenza. Si pensi alla revisione di imprese con sede in Svizzera o nell'UE che rappresentano «Public Interest Entities» (PIE) ai sensi del diritto europeo, oppure alla verifica delle consociate svizzere di tali PIE. Un'ulteriore sfida nasce dal fatto che i singoli Paesi dell'UE dispongono di un ampio margine di manovra, e possono discostarsi da una certa norma oppure fornire precisazioni al riguardo.

L'ASR seguirà con attenzione i prossimi sviluppi e, se le nuove decisioni dovessero risultare chiaramente sfavorevoli per la Svizzera, cercherà di dialogare con i partner rilevanti.

L'ASR giudica favorevolmente alcuni punti previsti dalla riforma dei servizi audit dell'UE, ossia il rafforzamento della posizione e della responsabilità dei comitati interni di audit nonché l'estensione del rapporto di revisione all'assemblea.

Ciò nondimeno, quanto alle restrizioni promosse dall'UE in relazione agli onorari supplementari, l'ASR non vede attualmente alcuna necessità di intervento urgente per la Svizzera.

⁶ Nel 2014 l'ASR ha ricevuto complessivamente 22 (2013: 19) richieste di assistenza amministrativa da valutare. Di esse, 10 sono state presentate da autorità di sorveglianza di Stati membri dell'UE o del SEE e 11 dagli USA. Una richiesta è giunta da un altro Stato.

Va sottolineato che l'ASR, il 1° gennaio 2014, ha introdotto un obbligo di notificazione più rigoroso, in base al quale è obbligatorio notificare a detta autorità i mandati di revisione qualora il rapporto tra l'onorario di revisione e gli onorari supplementari superi, secondo il rapporto di gestione della società con azioni quotate in borsa sottoposta a verifica, il rapporto di 1:1 per un esercizio (circolare 1/2010). Sulla base di tali notificazioni, l'ASR può verificare il rispetto delle disposizioni sull'indipendenza in modo efficace e in funzione dei rischi.

La rotazione obbligatoria delle imprese di revisione per le società con azioni quotate in borsa, promossa dall'UE, viene valutata criticamente dall'ASR. Da un lato, i vantaggi della rotazione, quali ad esempio la possibilità di evitare una perdita graduale di obiettività, rischiano di essere annullati dagli svantaggi legati all'assunzione di un mandato da parte di un nuovo revisore (maggiori costi ecc.). Dall'altro, rigide prescrizioni relative alla rotazione non dovrebbero sostituire la responsabilità, posta in capo al consiglio d'amministrazione e/o al comitato interno di audit, di verificare periodicamente il mandato di revisione in base a determinati criteri e di richiedere all'assemblea generale che venga nominato un nuovo ufficio di revisione.

Collaborazione con gli USA Statement of Protocol

Il 4 aprile 2011 l'ASR e la FINMA da un lato e il PCAOB dall'altro hanno siglato uno Statement of Protocol (SoP; equivalente a un MoU) relativo alla collaborazione nell'ambito della sorveglianza dei revisori. Il SoP permette di trasferire informazioni riservate alle autorità partner e di effettuare ispezioni transfrontaliere congiunte (le cosiddette Joint Inspection). Nell'ambito del primo ciclo di ispezioni dal 2011 al 2013, ciascuna delle cinque principali imprese di revisione svizzere è stata sottoposta a una Joint Inspection condotta dall'ASR e dal PCAOB. A fine 2014, il PCAOB ha completato quattro dei relativi rapporti d'ispezione:

- rapporto del 25 marzo 2014 relativo all'ispezione della PricewaterhouseCoopers AG condotta nel 2011
- rapporto del 26 giugno 2014 relativo all'ispezione della Deloitte AG condotta nel 2012
- rapporto del 24 novembre 2014 relativo all'ispezione della Ernst & Young AG condotta nel 2011
- rapporto del 24 novembre 2014 relativo all'ispezione della BDO Vissura International AG condotta nel 2012

I rapporti d'ispezione del PCAOB si articolano in quattro sezioni: parte I («Inspections procedures and certain observations»), parte II («Detailed discussion of inspection results»), parte III («Post inspection procedures») e parte IV («Response of the firm to draft inspection report»). Una volta conclusa la stesura del rapporto, le parti I e IV vengono pubblicate sul sito Web del PCAOB⁷. In seguito, l'impresa di revisione ha a disposizione dodici mesi per proporre al PCAOB misure concrete volte a eliminare le lacune riscontrate. Se entro questo termine non vengono formulate proposte adeguate, viene pubblicata anche la parte II.

L'ASR, per contro, non pubblica rapporti d'ispezione, ma presenta i risultati del suo operato nel rapporto di attività annuale, in forma anonima e aggregata.

Proroga del SoP e Reliance

Nel 2011, per il SoP era stata fissata una durata di tre anni, con scadenza il 4 aprile 2014. Anche se le Joint Inspection non risultano del tutto problematiche dal punto di vista della sovranità politica, è tuttavia opportuno tenere in debita considerazione il forte legame di interdipendenza esistente tra l'economia svizzera e quella statunitense. Inoltre, negli ultimi tre anni la collaborazione tra le due autorità si è approfondita e ha registrato

un'evoluzione positiva. Anche da una consultazione della controparte economica è emerso che una sostanziale prosecuzione della cooperazione finora in atto apporterebbe grandi vantaggi. Per questo, il 4 aprile 2014 è stata inserita una postilla per prorogare il SoP, che ora vale a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le parti. Il testo del SoP è stato pubblicato sul sito Web dell'ASR.

Ora la FINMA non è più parte contraente del SoP. La sua partecipazione iniziale era dovuta al fatto che, nel 2011, vigilava ancora sull'attività di verifica svolta dalle imprese di revisione per istituti finanziari (quotati in borsa anche negli USA). Con l'assunzione di questa e di altre competenze della FINMA, dal 1° gennaio 2015 l'ASR è l'unica autorità responsabile della cooperazione con il PCAOB. Pertanto, per il futuro, non è più necessario coinvolgere direttamente la FINMA.

In virtù della proroga del SoP, nel 2014 il PCAOB ha ispezionato per la seconda volta due imprese di revisione svizzere su territorio elvetico. La cooperazione tra l'ASR e il PCAOB, nel frattempo, è proseguita positivamente.

Rapporti con Paesi terzi

Il 29 settembre 2014 l'ASR ha stipulato un MoU per la cooperazione nell'ambito della sorveglianza della revisione anche con il Public Accountability Board canadese. Questo MoU rappresenta il secondo accordo siglato con un organo di regolamentazione esterno all'Europa, ma i suoi contenuti rispecchiano quelli già concordati con le autorità omologhe dell'UE. In particolare, non si effettuano ispezioni

⁷ <http://pcaobus.org/Inspections/Reports/Pages/default.aspx>

transfrontaliere. Il testo del MoU può essere scaricato dal sito Web dell'ASR.

Organizzazioni multilaterali IFIAR

L'IFIAR è stato fondato nel 2006 e conta attualmente circa 50 membri che, nell'ambito della sorveglianza degli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa, coprono oltre l'80 per cento della capitalizzazione di mercato globale.

La presidenza è affidata allo statunitense PCAOB, la vicepresidenza all'autorità olandese di sorveglianza dei mercati finanziari AFM. Il direttore dell'ASR riveste la carica di tesoriere. Nel 2014 l'IFIAR ha svolto un Inspection Workshop a Kuala Lumpur (marzo), una riunione plenaria a Washington (aprile) e un Interim Meeting a Toronto (ottobre).

Tra i membri, ma anche in occasione di eventi comuni con i rappresentanti delle cosiddette «Big 6» del settore della revisione e con esponenti del mondo degli investimenti e della scienza, si è discusso tra l'altro circa l'utilità della revisione per gli investitori e per gli Audit Committee, la struttura e il modello di business delle «Big 6», il modello di sorveglianza orientato al rischio e i prossimi progetti relativi all'autodisciplina nell'ambito della categoria professionale.

L'IFIAR rimane per l'ASR un'importante piattaforma che consente di stabilire contatti con altre istituzioni preposte alla sorveglianza nonché di discutere in un contesto internazionale in merito a nuove strategie di sorveglianza e alla relativa attuazione. Nel 2014 l'ASR ha partecipato a vari livelli ai dibattiti dell'IFIAR:

- Enforcement Working Group (EWG): questo gruppo di lavoro intende dar vita a uno scambio di esperienze volto a esaminare le procedure di rilevazione e sanzionamento applicate in caso di violazione delle norme vigenti da parte dei revisori e delle imprese di revisione. Nel 2014 è stato elaborato e

valutato un questionario per avere una panoramica dei diversi strumenti di imposizione esistenti nello spazio giuridico dei singoli membri dell'IFIAR. La pubblicazione dei risultati raccolti è prevista nel 2015.

- International Cooperation Working Group (ICWG): quale membro del gruppo di lavoro, l'ASR partecipa in particolare alla stesura di un MoU multilaterale (MMoU). L'obiettivo di questo progetto a lungo termine è migliorare la cooperazione tra le autorità di sorveglianza dei revisori all'interno dell'IFIAR e favorire lo scambio di informazioni in materia di sorveglianza tra queste autorità.
- Inspection Workshop Working Group (IWWG): in occasione degli Inspection Workshop, che si tengono ogni anno e durano diversi giorni, si assiste a un vivace scambio di punti di vista tra gli ispettori delle autorità di sorveglianza rappresentate. Si discutono questioni di attualità inerenti alla revisione, il che permette all'ASR di espandere e affinare la propria attività di controllo. L'autorità elvetica ha partecipato all'Inspection Workshop di quest'anno, contribuendo attivamente ai lavori. Dall'estate 2014, inoltre, è membro dell'IWWG e partecipa all'organizzazione dei relativi workshop.
- Standards Coordination Working Group (SCWG): questo gruppo di lavoro osserva le attività di Standard Setting portate avanti dalla categoria professionale a livello internazionale e rende accessibili allo IAASB, nell'ambito di prese di posizione comuni, le esperienze compiute dai membri in relazione all'attuazione e al rispetto degli standard esistenti. Inoltre, nel 2014, il gruppo di lavoro ha incontrato i rappresentanti dello IAASB e dell'IESBA per uno scambio di idee.

EAIG

Dal 2011 l'ASR partecipa alle riunioni dell'EAIG, un organo formato dalle

autorità di sorveglianza dei revisori nell'area UE. L'EAIG analizza, tra l'altro, in forma anonima le constatazioni emerse dai controlli effettuati dalle autorità di sorveglianza dei revisori affiliate e analizza le cause delle lacune riscontrate. I risultati, tra l'altro, costituiscono la base per le discussioni con i rappresentanti dello IAASB, dell'IESBA e delle reti di revisione. Inoltre vengono analizzati gli sviluppi attuali con riferimento all'attività di verifica e all'organizzazione delle imprese di revisione.

Nel 2014, insieme ad altri organi di regolamentazione, è stato elaborato un programma di verifica per valutare il sistema di assicurazione della qualità in base allo standard ISQC 1. Tramite la Common Audit Inspection Audit Methodology (CAIM) si intende uniformare l'approccio alla verifica adottato dalle autorità di sorveglianza coinvolte, agevolando così anche la confrontabilità delle constatazioni formulate. Una procedura uniforme di questo genere è necessaria, in particolare, per la sorveglianza delle reti di revisione. Insieme ad altri membri dell'EAIG, l'ASR ha inoltre presentato prese di posizione scritte in merito a proposte di regolamentazione avanzate dallo IAASB e dall'IESBA.

Siccome la Svizzera non è membro dell'UE, l'ASR partecipa all'EAIG solamente in veste di osservatore. La futura partecipazione dell'autorità elvetica all'interno dell'EAIG dipende dall'evoluzione di quest'organo dal punto di vista istituzionale, fortemente influenzata dal nuovo diritto UE.

Colleges of Supervisors

La fusione, a livello europeo, di diverse società nazionali appartenenti a reti di revisione ha portato, già alcuni anni fa, all'istituzione di cosiddetti «Colleges of Supervisors» da parte delle autorità. All'interno di questi Colleges, le autorità affiliate coordinano le singole attività di sorveglianza. Nel 2013, nell'ambito di una rete di revisione, sono state eseguite le prime procedure di verifica congiun-

te in relazione a elementi specifici del sistema di assicurazione della qualità. Nel 2014 i risultati di queste verifiche sono stati esaminati e valutati alla luce delle possibili implicazioni sull'assicurazione della qualità delle rispettive società nazionali.

Nel 2014 la struttura della rete di revisione in questione è cambiata, e ciò avrà conseguenze sull'attività del College nonché sul tipo di cooperazione tra le autorità di sorveglianza. Inoltre, anche la natura e la portata della futura collaborazione dell'ASR all'interno di questi Colleges dipenderà dall'implementazione del nuovo diritto UE.

Campo d'applicazione extraterritoriale della LSR

Per la protezione degli investitori sul mercato svizzero dei capitali, anche la LSR, in combinazione con altre norme estere paragonabili, esplica effetti extraterritoriali. Le imprese di revisione estere devono quindi essere sottoposte alla sorveglianza dell'ASR se forniscono servizi di revisione a società estere operanti sul mercato svizzero dei capitali. Ciò non vale, essenzialmente, se l'impresa di revisione estera è già sottoposta a una sorveglianza equivalente (art. 8 cpv. 2 LSR). Tuttavia, questa disposizione non è attualmente ancora in vigore in quanto prima è necessario siglare, con i principali omologhi esteri, accordi finalizzati alla cooperazione e al reciproco riconoscimento.

Dalle esperienze maturate finora emerge tuttavia che i sistemi di sorveglianza nei singoli Stati sono strutturati in modo molto eterogeneo e che le autorità di sorveglianza di diversi Paesi, presumibilmente, non possono essere riconosciute dalla Svizzera. Si deve quindi ipotizzare che il numero di imprese di revisione estere sottoposte alla sorveglianza diretta dell'ASR sarà superiore a quanto previsto dal legislatore storico. Per evitare di indebolire la competitività del mercato svizzero dei capitali a causa della barriera d'accesso decisamente elevata

imposta per la quotazione di società presso le borse svizzere, nell'ambito della consultazione 2012/13 sulla modernizzazione del registro di commercio è stata proposta anche una moderata deregolamentazione in riferimento al campo d'applicazione extraterritoriale (art. 8 LSR), in particolare per le società consociate essenziali e per gli emittenti di prestiti in obbligazioni non quotati. Nella consultazione si è fatto presente soprattutto che gli emittenti di titoli di partecipazione (in primo luogo azioni) e di prestiti in obbligazioni andrebbero trattati in modo differente.

Il 23 ottobre 2013, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di stilare entro fine 2014 un messaggio concernente il nuovo diritto in materia di registro di commercio. Con riferimento alla rielaborazione del campo d'applicazione extraterritoriale della LSR, il DFGP ha ricevuto inoltre il mandato di verificare se la sorveglianza degli uffici di revisione di emittenti stranieri possa essere svolta in forma differenziata (azioni e prestiti in obbligazioni) e se la parte del campo d'applicazione che non necessita di rielaborazione possa entrare in vigore anticipatamente. L'ASR ritiene sensato procedere a un'applicazione parziale anticipata dell'articolo 8 LSR in relazione agli emittenti di azioni. Ciò consentirebbe di rafforzare la protezione degli investitori in modo mirato e tempestivo, e al contempo di raccogliere le prime esperienze derivanti dall'attuazione.

Per ragioni di unità materiale, il DFGP ha deciso inoltre di separare la modifica della LSR dal disegno di legge sulla modernizzazione del diritto in materia di registro di commercio e di presentare un disegno di legge indipendente.

Valutazione FSAP da parte del FMI

Da maggio a dicembre 2013, la Svizzera ha svolto il cosiddetto Financial Sector Assessment Programme (FSAP) del FMI, finalizzato a valutare la stabilità finanziaria e la qualità della regolamentazione e della sorveglianza

della piazza finanziaria in oggetto. I risultati del FSAP sono stati pubblicati nella primavera 2014. Poiché la revisione costituisce parte integrante della regolamentazione del mercato finanziario, il rapporto conclusivo del 3 settembre 2014⁸ contiene anche alcune critiche sul diritto svizzero in materia di revisione:

Secondo le valutazioni del FMI, le prescrizioni svizzere sull'indipendenza relative alle società quotate in borsa andrebbero corrette in due punti specifici.

- Una delle critiche riguarda il fatto che in Svizzera non vige l'obbligo legale di istituire un Audit Committee in seno al consiglio d'amministrazione. Anche se l'autodisciplina impone, a tale proposito, di seguire il principio «comply or explain», non è garantito che esista effettivamente un Audit Committee.
- L'altra lacuna consiste nel fatto che, attualmente, le dimissioni, la sospensione dall'incarico e la sostituzione dell'ufficio di revisione non vengono comunicate in maniera tempestiva.

Secondo l'opinione dell'ASR, la prima critica non è infondata: considerando gli effetti positivi che un Audit Committee attivo produce sulla qualità della revisione e alla luce degli sviluppi osservati nell'UE e negli USA, sarebbe auspicabile introdurre norme vincolanti a livello legislativo. La revisione del diritto della società anonima attualmente in corso sarebbe una buona occasione per affrontare questo punto. Quanto alla seconda critica, l'ASR è scettica, poiché ritiene sufficienti le prescrizioni attualmente vigenti in relazione al cambio dell'ufficio di revisione (registro di commercio, pubblicità ad hoc).

⁸ <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14266.pdf>

Abilitazione

Introduzione

Il 2014, come previsto, è stato caratterizzato da un'ondata di rinnovi. Le abilitazioni concesse nel 2009 per una durata di cinque anni sono scadute automaticamente per quasi 2'000 imprese di revisione, ossia per oltre il 50 per cento delle imprese di revisione abilitate dall'ASR. Sono pervenute inoltre 550 nuove domande, presentate da imprese di revisione e persone fisiche allo scopo di ottenere la prima abilitazione.

Il numero delle ditte individuali e delle imprese di revisione abilitate ha registrato per la prima volta un calo rispetto all'anno precedente: le prime sono diminuite di 161 unità, le seconde di 181. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che diverse imprese hanno rinunciato spontaneamente al rinnovo dell'abilitazione. Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale abilitate, pari a 23 (2013: 22), hanno evidenziato di nuovo un lieve aumento.

Abilitazioni

Nell'anno in rassegna, l'ASR ha concesso un totale di 395 nuove abilitazioni a persone fisiche. Circa 75 persone fisiche sono state cancellate dal registro pubblico dell'autorità in seguito a rinuncia, decesso o revoca dell'abilitazione. Anche nel 2014 prosegue quindi il trend già descritto negli ultimi rapporti, che vede un lieve incremento annuo delle persone fisiche abilitate.

Figura 6

Persone fisiche e imprese di revisione abilitate al 31 dicembre 2014⁹

Tipo di abilitazione	Revisore	Perito revisore	Totale al 31.12.2014	Totale al 31.12.2013
Persone fisiche	2'393	6'267	8'660	8'340
Ditte individuali	298	324	622	783
Imprese di revisione	840	1'672	2'512	2'693
Imprese di revisione sotto sorveglianza statale	–	23	23	22
Totale abilitazioni	3'531	8'286	11'817	11'838

⁹ Tutte le cifre si riferiscono ai procedimenti passati in giudicato. Non sono stati considerati i procedimenti di ricorso pendenti. È quindi determinante lo stato della procedura di abilitazione alla fine del 2014.

Appartenenza ad associazioni professionali¹⁰

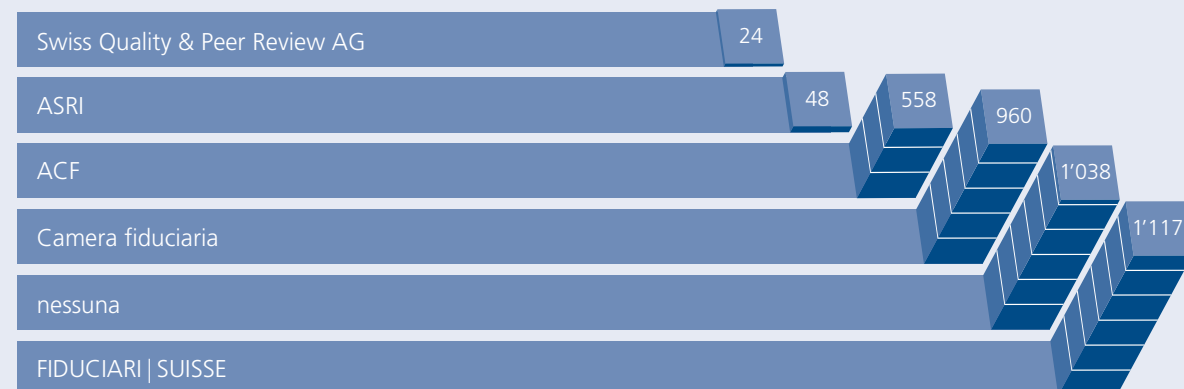
Rispetto all'esercizio precedente, il numero effettivo delle imprese di revisione appartenenti a un'associazione professionale è calato di qualche

unità. Questo andamento è dovuto in particolare al fatto che le imprese di revisione abilitate sono diminuite rispetto al 2013. In termini percentuali, invece, le imprese di revisione appartenenti ad almeno una associazione professionale hanno raggiunto quota

67 per cento, con un lieve aumento rispetto al 2013 (63 per cento). Il dato si spiega considerando che la maggior parte delle imprese di revisione che hanno rinunciato al rinnovo dell'abilitazione non apparteneva ad alcuna associazione professionale.

Figura 7

Appartenenza delle imprese di revisione abilitate ad associazioni professionali al 31 dicembre 2014



La percentuale delle persone fisiche abilitate appartenenti ad associazioni professionali è pressoché identica a quella delle imprese di revisione abilitate. Due terzi delle persone fisiche abilitate rientra in almeno una delle associazioni professionali esistenti.

Figura 8

Appartenenza delle persone fisiche abilitate ad associazioni professionali al 31 dicembre 2014



¹⁰ Tutte le cifre si riferiscono all'autodichiarazione delle imprese di revisione e delle persone fisiche, nello specifico ai dati inseriti on-line.

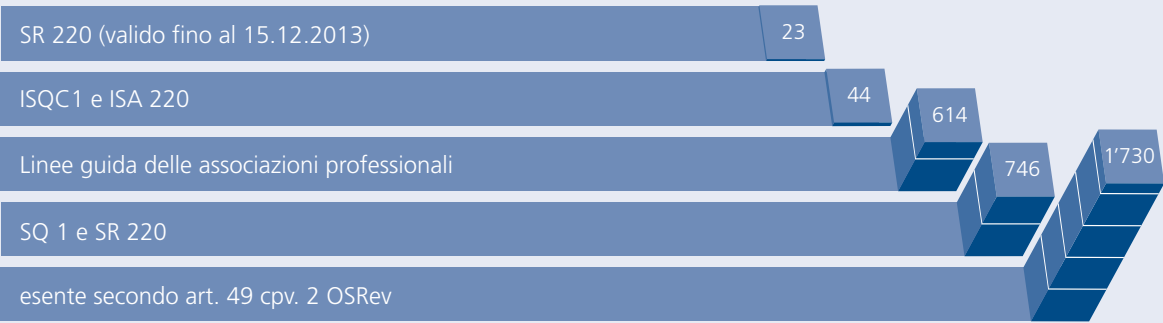
Standard applicato per la garanzia della qualità interna

Lo standard applicato dalle imprese di revisione per assicurare la qualità a livello interno viene rilevato tramite l'autodichiarazione riportata nell'iscrizione nel registro on-line dalle imprese stesse. L'ASR, in linea di principio, verifica i requisiti previsti per la garanzia

della qualità in occasione della prima abilitazione e poi ogni cinque anni, al momento del rinnovo, sulla base dei documenti forniti. Il fatto che un'impresa di revisione abbia ottenuto l'abilitazione, quindi, non è garanzia del fatto che essa applichi costantemente e integralmente le prescrizioni in materia di garanzia della qualità nella prassi lavorativa quotidiana.

Gli standard più utilizzati sono SQ 1/SR 220, in vigore dal 15 dicembre 2013. Al momento, però, la maggior parte delle imprese di revisione abilitate si avvale dell'art. 49 cpv. 2 OSRev e rinuncia a implementare un sistema interno di garanzia della qualità.

Figura 9
Indicazioni delle imprese di revisione in merito agli standard applicati per la garanzia della qualità a livello interno (stato al 31 dicembre 2014)



Esecuzione di revisioni

L'ASR ha rilevato il numero delle imprese di revisione abilitate che hanno fornito servizi di revisione ordinaria nel 2013 e nel 2014. Va tenuto pre-

sente che le revisioni effettuate in un anno civile, di norma, riguardano la verifica dei conti annuali degli anni precedenti.

Figura 10
Frequenza dei mandati di revisione ordinaria

Numero di imprese di revisione	2014	2013
1–5 mandati di revisione ordinaria	398	456
6–10 mandati di revisione ordinaria	101	102
11 o più mandati di revisione ordinaria	87	91
Totale imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie	586	649

La statistica nella figura 10 mostra che circa sette imprese di revisione su dieci tra quelle che hanno effettivamente condotto revisioni ordinarie

nel 2014 hanno svolto non più di cinque mandati di questo tipo. Dai dati emerge inoltre indirettamente che gran parte delle 2'019 imprese di re-

visione abilitate registrate in veste di perito revisore presso l'ASR non effettua revisioni ordinarie.

Figura 11

Numero complessivo di revisioni limitate (RL) e ordinarie (RO) condotte¹¹ (stato al 31 dicembre 2014)

Tipo di abilitazione	Numero RL	Numero RO	Totale
Imprese di revisione sotto sorveglianza statale	14'888	10'043	24'931
Restanti imprese di revisione abilitate	79'593	3'259	82'852
Totale delle revisioni condotte nel 2014	94'481	13'302	107'783
Totale delle revisioni condotte nel 2013	90'089	14'068	104'157

Dalla statistica nella figura 11 si può desumere che nel 2014 sono state svolte complessivamente 13'302 revisioni ordinarie. Oltre il 75 per cento delle revisioni ordinarie condotte è stato effettuato da imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

Garanzia interna della qualità

Introduzione

Quando si trova a esaminare domande di abilitazione di imprese di revisione tenute a dimostrare l'impiego di un sistema di garanzia della qualità, l'ASR ricorre a un questionario per verificare il rispetto, sul piano formale, dei punti relativi alla suddetta garanzia della qualità. L'ASR agisce in funzione dei rischi e verifica in modo approfondito i questionari compilati dalle imprese che svolgono revisioni ordinarie e sono quindi tenute a dimostrare l'impiego di un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard SQ 1.

L'ASR ritiene che le imprese di revisione abbiano fatto enormi passi avanti su questo fronte. Nel complesso, ha ricavato un'impressione positiva dalla garanzia della qualità sottoposta al suo giudizio.

Dall'esame dei questionari pervenuti, tuttavia, sono emerse problematiche ricorrenti in merito alle quali l'ASR ha formulato le seguenti constatazioni:

Indipendenza

In relazione al requisito della conferma periodica circa l'indipendenza dei collaboratori, è stato constatato in alcuni casi che le conferme non vengono raccolte almeno una volta all'anno, che la cerchia di persone tenuta a fornire una conferma è troppo ristretta e che non vengono svolti controlli per accertare il rispetto delle disposizioni concernenti la rotazione nell'ambito della revisione ordinaria. Le disposizioni in materia di indipendenza non sono rivolte solo ai collaboratori che partecipano alla revisione, bensì, con parametri differenti, a tutti i collaboratori di un'impresa di revisione, a prescindere dal dipartimento e dal livello gestionale a cui sono assegnati.

L'ASR ritiene inoltre che la separazione a livello organizzativo, prevista dalla legge qualora un'impresa di revisione esegua un mandato di revisione limitata e allo stesso tempo partecipi all'attività contabile, venga ancora attuata in modo non del tutto soddisfacente. Tale separazione presuppone l'esistenza di un «dipartimento revisione» e di un «dipartimento contabilità/amministrazione fiduciaria» con una direzione operativa e un diritto di firma indipendenti e la garanzia (ad es. tramite un apposito regolamento organizzativo) che nessuno dei due dipartimenti possa ingerirsi nell'operato dell'altro impartendo istruzioni.

¹¹ Tutte le cifre si riferiscono all'autodichiarazione delle imprese di revisione, nello specifico ai dati inseriti on-line. Va inoltre considerato che attualmente il 96 per cento (2013: 87 per cento) delle imprese di revisione ha registrato un valore corrispondente. L'ASR presuppone tuttavia che la maggior parte delle restanti imprese rimanga perlopiù inattiva e che non fornisca alcun servizio di revisione.

Formazione continua

Alla formazione continua viene dedicata in genere la necessaria attenzione. Ciò nonostante, a volte è stato segnalato alle imprese di revisione che manca una sorveglianza interna indipendente sui requisiti inerenti alla formazione continua. Le associazioni professionali effettuano solamente controlli a campione in merito ai requisiti richiesti ai propri membri, il che, tuttavia, non esime le imprese di revisione dall'adempiere alle proprie responsabilità in materia.

In alcuni casi, le imprese di revisione che non appartengono ad alcuna associazione professionale non dispongono di una regolamentazione propria in materia di formazione continua. A tale proposito va ricordato che le imprese di revisione, nell'ambito del proprio sistema interno di garanzia della qualità, devono garantire che i rispettivi collaboratori dispongano delle competenze professionali necessarie per poter adempiere ai propri obblighi legali con la dovuta accuratezza. La Camera fiduciaria e Fiduciari|Suisse hanno stabilito per iscritto la modalità e la portata della formazione continua per i rispettivi membri. I requisiti di entrambe le

associazioni sono ritenuti equivalenti dall'ASR. Se, mediante misure adeguate, un'impresa di revisione fa in modo di adottare le direttive impartite dalla Camera fiduciaria o da Fiduciari|Suisse, l'ASR ritiene soddisfatte le condizioni riguardanti l'obbligo di formazione continua. Quanto detto vale anche per le imprese di revisione non affiliate a nessuna delle due associazioni (cfr. in proposito la FAQ dell'ASR del 5 marzo 2012 – modificata il 5 novembre 2013).

Controllo a posteriori interno

Le imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie devono predisporre un controllo a posteriori interno orientato a garantire alla singola impresa, con un sufficiente grado di certezza, che i regolamenti e le misure concernenti il sistema di garanzia della qualità sono rilevanti e adeguati e che funzionano in modo efficace (SQ 1.48 segg.). Sporadicamente l'ASR ha constatato che il controllo a posteriori interno svolto finora in alcune imprese di revisione riguarda esclusivamente i mandati (File Review). Tale controllo andrebbe però esteso anche ai processi aziendali e all'organizzazione in generale (Firm Review). Talvolta, inoltre,

esso non viene disciplinato in modo sufficiente dai regolamenti aziendali. In alcuni rari casi, addirittura, non esistono norme e condizioni volte a regolamentare la selezione dei mandati, il ciclo da eseguire e i requisiti richiesti ai reviewer. Infine, per dirsi efficace, un controllo a posteriori interno deve contemplare non solo gli aspetti formali, ma anche quelli materiali.

Documentazione

Solo in alcuni casi isolati l'ASR ha constatato una totale assenza di documentazione in relazione al sistema di garanzia della qualità o una documentazione lacunosa che trascurava alcune sue parti essenziali. Un'abilitazione può essere concessa o rinnovata solo se vengono rispettati i requisiti legali e professionali previsti per la documentazione e se viene garantita la tracciabilità del sistema di garanzia della qualità.



Olivier Devaud, ASR, seminario dell'ASR 2014 a Losanna

Rinnovo dell'abilitazione

Introduzione

Nel 2014 l'ASR ha affrontato una sfida importante, rappresentata dal gran numero di domande di rinnovo pervenute. Oltre la metà delle imprese di revisione abilitate è stata chiamata a rinnovare la propria abilitazione concessa dall'ASR per la durata di cinque anni.

Statistica

Nell'anno in rassegna sono scadute 1'982 abilitazioni di imprese di revisione, rilasciate nel 2009 per la durata di cinque anni. Nel corso dell'anno

precedente, l'ASR aveva già provveduto ad avvisare per via elettronica le imprese in questione riguardo all'imminente rinnovo. Circa sei mesi prima della scadenza dell'abilitazione, le singole imprese di revisione sono state ricontattate e invitate a trasmettere all'ASR i documenti necessari per il rinnovo entro il termine stabilito. Circa il 76 per cento delle imprese di revisione contattate ha fornito all'autorità i suddetti documenti in tempo utile oppure ha comunicato la propria volontà di rinunciare al rinnovo dell'abilitazione. Il 18 per cento delle imprese di revisione ha presentato i documenti necessari dopo aver ricevuto un sollecito scritto da parte dell'ASR. Un non trascu-

rabile 6 per cento circa delle imprese di revisione non ha reagito neppure al sollecito scritto e non ha fornito alcun documento.

Figura 12

Numero di abilitazioni rinnovate nel 2014

Tipo di abilitazione	Revisore	Perito revisore	Totale 2014	Totale 2013
Ditte individuali	133	154	287	110
Imprese di revisione	390	885	1'275	247
Imprese di revisione sotto sorveglianza statale	0	3	3	1
Totale abilitazioni rinnovate	523	1'042	1'565	358

Il 76 per cento delle imprese di revisione la cui abilitazione è scaduta nel 2014 ha ottenuto il rinnovo dell'abilitazione in tempo utile. Un altro 16 per cento circa ha comunicato all'ASR la propria volontà di rinunciare al rinnovo per diversi motivi, quali ad esempio cessazione dell'attività, pensionamento, ristrutturazione aziendale o assenza di mandati. Il 6 per cento delle imprese non ha fornito alcun documento, sicché, scaduti i cinque anni di durata dell'abilitazione, è stato cancellato dal registro pubblico dell'ASR. Una quota irrisoria di imprese di revisione, pari a meno del 2 per cento, non ha ottenuto il rinnovo dell'abilitazione o non lo ha ottenuto in tempo utile prima della scadenza, benché avesse presentato almeno in parte la documentazione necessaria. Ciò è stato dovuto all'accertamento di lacune gravi, ad esempio il man-

cato rispetto del quorum stabilito o deficit consistenti nel sistema di garanzia della qualità. La maggior parte delle imprese di revisione cancellate che avevano richiesto il rinnovo dell'abilitazione è riuscita a ottenere una nuova abilitazione e l'iscrizione nel registro dell'ASR dopo aver eliminato le lacune riscontrate.

In seguito alle rinunce e alle cancellazioni nell'ambito del processo di rinnovo, a fine 2014 le imprese di revisione registrate presso l'ASR, come previsto, hanno evidenziato un calo complessivo di 341 unità. Oggi si contano 3'157 fra ditte individuali e imprese di revisione (incl. 23 imprese di revisione sotto sorveglianza statale).

Obblighi d'informazione e di notificazione

Tutte le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall'ASR devono comunicare senza indugio alla suddetta autorità qualsiasi fatto importante ai fini della valutazione delle condizioni per l'abilitazione (art. 15a LSR). Gli obblighi di notificazione valgono fino al venir meno dell'abilitazione in essere. Vanno notificate anche le sentenze di prima istanza e d'istanza superiore non ancora passate in giudicato, nonché le transazioni in un procedimento penale e penale amministrativo, l'emissione di atti di carenza beni così come i procedimenti di diritto professionale davanti a un organo di categoria e i procedimenti civili o amministrativi legati a servizi di revisione.

Gli obblighi di notificazione, di norma, vengono rispettati se si provvede a modificare l'iscrizione on-line entro 10 giorni lavorativi e a trasmettere all'ASR l'eventuale documentazione pertinente. L'ASR verifica se le iscrizioni on-line sono aggiornate a partire da proprie constatazioni o da segnalazioni di terzi. L'autorità osserva violazioni ripetute degli obblighi di notificazione soprattutto nel caso di trasferimento di domicilio e cambio d'impiego. Altre violazioni relativamente frequenti riguardano la mancata comunicazione di cessazioni dell'attività, pensionamenti o decessi. Le persone fisiche e le imprese di revisione che non rispettano gli obblighi di notificazione sono passibili di multa (art. 39 cpv. 1 lett. b LSR). In alcuni casi sporadici – che riguardano soprattutto funzioni non più attuali ricoperte da persone fisiche all'interno di determinate imprese di revisione – l'ASR deve provvedere d'ufficio a correggere o eliminare dati errati. Tali decisioni comportano un costo e vengono addebitate completamente alle persone e alle imprese di revisione inadempienti.

Indipendenza dell'ufficio di revisione

Criterio uniforme

Secondo la legge, sia nell'ambito della revisione ordinaria (art. 728 cpv. 1 CO) che di quella limitata (art. 729 cpv. 1 CO), l'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. In entrambi i casi, l'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Nel caso della revisione limitata, la legge prevede due eccezioni. Da un lato, l'ufficio di revisione può partecipare all'attività contabile e fornire altri servizi per la società da verificare. Se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, esso adotta misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile (art. 729 cpv. 2 CO). Dall'altro, non sussiste l'obbligo di rotazione del capo revisore dopo sette anni (art. 730a cpv. 2 CO). Per contro, i sette aspetti incompatibili citati nella legge a titolo di esempio (art. 728 cpv. 2 CO) valgono sia per la revisione ordinaria che per quella limitata. Dall'entrata in vigore del nuovo diritto nel 2008, la prassi dell'ASR si orienta in base a queste disposizioni, e anche la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale segue la stessa direzione.

Tuttavia, nel 2014 alcuni hanno sostenuto che il legislatore avesse voluto stabilire, per la revisione limitata, agevolazioni non solo puntuali ma di ordine generale in relazione all'indipendenza, o che il vecchio diritto in materia di indipendenza (art. 727c CO 1991) fosse ancora applicabile, perlomeno sul piano dei contenuti. Di conseguenza, ad esempio, si dovrebbe consentire all'ufficio di revisione – a seconda delle varie tesi – di partecipare fino al 10 o al 20 per cento al capitale azionario dell'impresa sottoposta a verifica oppure di conseguire fino al 30 o al 60 per cento della propria cifra d'affari complessiva effettuando revisioni per conto di un singolo cliente. Un altro ambito controverso è rappresentato dall'esistenza (illecita) di relazioni strette tra

membri dell'ufficio di revisione e rappresentanti dell'impresa sottoposta a verifica¹²: in tale contesto, sempre secondo questa corrente di pensiero, tutti i contatti sociali, comprese le amicizie, non costituirebbero un problema.

In assenza di una base legale, oltre alle due fattispecie sopra indicate (partecipazione all'attività contabile e rotazione del capo revisore), non vi è spazio per concedere ulteriori deroghe. Nei materiali disponibili al riguardo (messaggio, deliberazioni parlamentari) manca qualsiasi riferimento a un concetto di indipendenza sostanzialmente più «accomodante» nell'ambito della revisione limitata¹³.

Le tesi sopra citate esprimono, in definitiva, l'insoddisfazione di singole persone o di un'associazione professionale in relazione al diritto vigente. Non si tratta di una semplice questione di interpretazione, che peraltro sarebbe «sfuggita» a tutte le persone coinvolte nell'applicazione del diritto per un arco di tempo di ben sette anni.

¹² Cfr. in proposito la spiegazione dettagliata in Widmer/Sanwald, Enge Beziehungen zwischen Revisionsstelle und geprüftem Unternehmen, Abgrenzungsfragen im Bereich der Unabhängigkeit, ST 2014, 1094 segg.

¹³ Cfr. in proposito le argomentazioni convincenti di Christian Haas, Gutachten vom 10. September 2014 betreffend die Unabhängigkeit der eingeschränkten Revision, download dal sito Web della Camera fiduciaria (data di pubblicazione: 1° dicembre 2014).

Inoltre, mettere in campo eventuali nuove interpretazioni delle regole concernenti l'indipendenza non significa certo dare una mano a chi deve confrontarsi quotidianamente con la realtà della prassi lavorativa. Potrebbero volerci anni prima che i tribunali decidano se tali interpretazioni vadano equiparate alle fonti giuridiche consolidate e come classificarle. Con ogni probabilità, la certezza del diritto ne risulterebbe gravemente compromessa. E questo tanto di più se si considera che le tesi propugnate sono in netta contraddizione con lo Standard svizzero sulla revisione limitata, elaborato dalle associazioni professionali e dichiarato vincolante per i rispettivi membri. Se proprio questi ultimi mettono in discussione l'autodisciplina, essa perde di valore e credibilità.

Già oggi, tra l'altro, è sempre più frequente tra determinate cerchie di «addetti ai lavori» (banche, autorità fiscali ecc.) la tendenza a non operare alcuna distinzione tra contabilità e revisione limitata. L'indipendenza del revisore è la caratteristica distintiva preponderante, almeno agli occhi dell'opinione pubblica. In un'ottica di lungo termine, tutti i soggetti coinvolti hanno interesse a che la revisione limitata rappresenti un «prodotto di qualità», in grado di creare un valore aggiunto sul piano economico rispetto alla semplice attività contabile. Allentando i requisiti in materia di indipendenza si otterrebbe l'effetto contrario, poiché i confini tra contabilità e revisione limitata verrebbero inutilmente eliminati o resi più indistinti. In tal modo, le imprese sottoposte a verifica potrebbero essere indotte a rinunciare sempre più spesso alla revisione limitata oppure ad avvalersi di una revisione ordinaria.

Da alcuni anni, in generale, vengono fissati requisiti più elevati sul piano etico per gli attori della sfera politica ed economica. Le idee sopra riportate mettono a repentaglio l'indipendenza, e potrebbero danneggiare sia la credibilità della revisione limitata che la reputazione del settore della revisione per le PMI. Si presume che

la maggior parte dei cittadini fatichi a comprendere a che pro un ufficio di revisione partecipi direttamente nell'impresa sottoposta a verifica o il capo revisore intrattenga amicizie strette con esponenti della suddetta impresa. I conflitti d'interesse che ne deriverebbero sono evidenti anche a chi non è esperto in materia. Sussiste quindi il pericolo che la categoria venga tacciata di adottare un atteggiamento di favore nei confronti dei propri membri, in modo del tutto acritico e avulso dalle tendenze attuali.

Rotazione del capo revisore

In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni (art. 730a cpv. 2 CO). Prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di revisione non era ben chiaro da quando decorresse esattamente tale periodo di sette anni. Il Consiglio federale, pertanto, ha stabilito nel diritto d'esecuzione che il suddetto termine decorre dall'entrata in vigore della relativa modifica nel CO, ovvero dal 1° gennaio 2008. Quindi il capo revisore può verificare al massimo altri sette conti annuali a far data dall'entrata in vigore di tale normativa (art. 51 OSRev).

Se l'esercizio corrisponde all'anno civile e la revisione avviene di volta in volta nel primo trimestre dell'anno successivo, i conti annuali 2008–2014 possono essere verificati dal medesimo capo revisore. Il conto annuale 2015, invece, deve essere verificato da un capo revisore diverso. Le imprese di revisione interessate sono invitate ad adottare con il dovuto anticipo i provvedimenti organizzativi necessari.

Enforcement e giurisprudenza

Enforcement

Nell'anno in rassegna sono state respinte complessivamente cinque domande (2013: undici), mentre sette persone hanno ritirato la propria domanda o rinunciato alla propria abilitazione (2013: sette). Nel 2014 è stato possibile entrare nel merito di tutte le domande, mentre nell'anno precedente in cinque casi questo non era potuto accadere a causa dell'incompletezza dei documenti pervenuti. Inoltre sono state decretate 21 revoche dell'abilitazione (2013: 15), ma non è stata emanata alcuna ammonizione (2013: 5).

Giurisprudenza

Lo scorso anno il Tribunale amministrativo federale (TAF) e il Tribunale federale (TF) hanno preso posizione in merito a nove decisioni dell'ASR e in ognuno di questi casi hanno confermato la prassi adottata dall'autorità. Solo una volta l'incanto è stato rinviato all'ASR affinché lo sottoponesse a una nuova valutazione. In due sentenze il TAF è stato chiamato a giudicare in merito ad alcune carenze nei lavori di revisione. Di seguito vengono illustrate nel dettaglio entrambe queste decisioni nonché una sentenza in materia di indipendenza particolarmente degna di nota. Le restanti decisioni riguardano altri casi di violazione del principio di indipendenza e le condizioni di abilitazione relative alla formazione o all'esperienza professionale. L'elenco di tutte le sentenze del 2014 è riportato nell'allegato.

Nel primo caso¹⁴ l'ASR ha constatato una violazione degli obblighi di diligenza da parte del capo revisore, il quale non si era accorto che nel conto di gruppo della società quotata in borsa sottoposta a verifica un prestito passivo e quindi una perdita era stato dichiarato con un importo maggiorato di 14 milioni di franchi. Secondo il TAF la conseguente ammonizione è da ritenersi giustificata. Il Tribunale ha quindi deciso che le violazioni delle disposizioni contenute negli ISA e negli SR possono essere sanziona-

te dall'ASR. Questo tuttavia non vale per le istruzioni interne dell'impresa di revisione. In altre parole ciò significa che il capo revisore non può discolparsi affermando di aver rispettato le istruzioni interne se con il suo lavoro viola le disposizioni contenute negli ISA e negli SR. Inoltre il Tribunale ha assodato che la cosiddetta «regola del 20 per cento» era ben lungi dall'essere rispettata (ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. b LSR almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione deve disporre dell'abilitazione corrispondente). Il Tribunale ha presupposto che esistesse un nesso di causalità diretta tra la violazione di questa disposizione e la mancata contestazione della sopravvalutazione del prestito passivo e della perdita. Esso ha inoltre confermato che le ore di lavoro effettuate da esperti contabili con diploma estero sprovvisti di abilitazione (ad es. anche a causa dell'assenza di reciprocità nel Paese d'origine) vengono considerate come ore di lavoro svolte da persone senza abilitazione.

Nel secondo caso¹⁵ si trattava della revisione di un istituto di previdenza. Esaminando le carte di lavoro l'ASR ha constatato una serie di lacune. Il capo revisore ha confermato che il conto annuale era stato allestito in conformità alle raccomandazioni Swiss GAAP FER sebbene queste disposizioni in realtà non siano sempre state rispettate. In più, non è stata elaborata né documentata alcuna strategia di revisione, le procedure di verifica documentate risultavano carenti e non sono state eseguite nel rispetto delle norme legali e professionali. Inoltre il capo revisore non ha condotto alcuna procedura di verifica volta all'individuazione di frodi sebbene non avesse ricevuto l'allegato al conto annuale nonostante le numerose richieste inoltrate. In aggiunta egli ha mancato di effettuare procedure di verifica in merito alle prescrizioni di investimento, alla gestione e all'organizzazione dell'istituto di previdenza. Anche le transazioni con persone vicine e le spese amministrative di tale istituto non sono state sottoposte a controllo. Il TAF è giunto alla conclu-

sione che tutte le lacune riportate sono fondate e determinano la revoca dell'abilitazione. A tale riguardo ha precisato che non è possibile concludere, sulla base del fatto che la circolare 1/2008 dell'ASR in merito al riconoscimento di standard di revisione si riferisce solo alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, che quindi gli SR non valgono per tutti i revisori e le imprese di revisione. Il Tribunale è giunto però anche alla conclusione che l'ASR doveva motivare più dettagliatamente la ragione per cui risultava giustificabile una revoca di cinque anni e non una di durata inferiore. Il caso è stato quindi rinviato all'ASR per precisare questo punto.

Il terzo caso¹⁶ riguardava la violazione del principio di indipendenza. L'ufficio di revisione ha sottoposto a verifica il conto annuale di una società (revisione ordinaria) sebbene un'impresa del suo stesso gruppo avesse partecipato all'attività contabile della società oggetto della verifica. Il Tribunale ha chiarito che la legge vieta di fornire servizi supplementari se ciò comporta il rischio di un'autoverifica. Rientra tra questi servizi in particolare la partecipazione all'attività contabile, ossia la contabilità salariale nonché l'allestimento e la rettificazione del conto annuale, ma anche altre attività come l'allestimento di conti annuali, lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di informazione finanziaria o l'esecuzione di una revisione interna. Le attività dell'ufficio di revisione non devono neppure all'apparenza insinuare il dubbio che sussista il rischio di un'autoverifica. Già soltanto l'apparenza di una simile eventualità è quindi sufficiente per stabilire che tale servizio è incompatibile con il principio dell'indipendenza. Il Tribunale ha inoltre verificato il legame esistente tra le due società in questio-

¹⁴ Sentenza del TAF n. B-3736/2012 del 7 gennaio 2014.

¹⁵ Sentenza del TAF n. B-6585/2013 del 27 agosto 2014.

¹⁶ Sentenza del TAF n. B-5431/2013 del 17 novembre 2014.

ne. Per comprendere se due società appartengano o meno allo stesso gruppo occorre basarsi sull'apprezzamento delle circostanze da parte di un osservatore medio, sulla scorta dell'esperienza generale di vita. Il concetto di gruppo va quindi anch'esso interpretato secondo la logica a cui si ispira il concetto di indipendenza in apparenza.

procedimenti è sceso da 308 a 191, registrando quindi una diminuzione di circa il 38 per cento. Questo è da ricondurre soprattutto al fatto che dal 2007 al 2010 si era reso necessario valutare anche una serie di problematiche transitorie che oggi non rivestono più molta importanza oppure non contano affatto.

Statistica 2011–2014

Nel rapporto di attività 2010 è stata pubblicata una statistica relativa al periodo 2007–2010 in merito ai procedimenti con esito sfavorevole per la persona o l'impresa interessata. Questa operazione di raccolta dati è stata eseguita anche per il periodo 2011–2014 e di seguito vengono riportati i relativi risultati¹⁷. Rispetto al periodo precedente il numero di tali

¹⁷ Non sono stati considerati i procedimenti di ricorso pendenti. È quindi determinante lo stato dell'abilitazione nel registro dei revisori al 31 dicembre 2014. L'analisi è stata condotta ex novo; in seguito a miglioramenti a livello metodologico e alla correzione di alcuni errori i dati non coincidono del tutto con quelli riportati nei precedenti rapporti di attività.



Sabine D'Amelio, ASR, seminario dell'ASR 2014 a Losanna

Persone fisiche			2011–2014	
Tipo di disposizione	Lacuna	Categoria	Q.tà	%
Non entrata nel merito della domanda	Obbligo di collaborazione	Nessuna documentazione presentata	7	4
Rigetto della domanda	Obbligo di collaborazione	Domanda incompleta	3	2
		Nessuna formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a–c LSR	3	2
		Insufficiente esperienza professionale sotto sorveglianza	11	7
		Esperienza professionale troppo breve	11	7
		Assenza di esperienza professionale nel campo della revisione	3	2
	Buona reputazione	Violazione del principio dell'indipendenza	2	1
		Condanna civile/penale	1	1
		Revisione senza abilitazione	7	4
		Situazione finanziaria	1	1
		Revisione lacunosa	–	–
		Limitazioni all'esercizio dei diritti civili	–	–
	Formazione estera	Nessuna formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. d LSR	3	2
		Assenza di reciprocità	7	4
		Mancanza di conoscenze del diritto svizzero	5	3
Rigetto come perito revisore, ma abilitazione come revisore	Esperienza professionale	Insufficiente esperienza professionale sotto sorveglianza o senza sorveglianza	9	6
Revoca dell'abilitazione	Buona reputazione	Violazione del principio dell'indipendenza	29	18
		Condanna civile/penale	5	3
		Revisione senza abilitazione	9	6
		Situazione finanziaria	1	1
		Revisione lacunosa	3	2
		Limitazioni all'esercizio dei diritti civili	1	1
Ammonizione scritta	Buona reputazione	Violazione del principio dell'indipendenza	26	16
		Revisione senza abilitazione	7	4
		Revisione lacunosa	5	3
Totale disposizioni contro persone fisiche			159	100

Imprese di revisione			2011–2014	
Tipo di disposizione	Lacuna	Categoria	Q.tà	%
Non entrata nel merito della domanda	Obbligo di collaborazione	–	6	19
Rigetto della domanda	Obbligo di collaborazione	Domanda incompleta	5	16
	Sistema di garanzia della qualità	–	–	–
	Quorum non raggiunto	Art. 6 LSR non rispettato	7	22
Rigetto come perito revisore, ma abilitazione come revisore	Quorum non raggiunto	Art. 6 LSR non rispettato	1	3
Revoca dell'abilitazione	Quorum non raggiunto	Art. 6 LSR non rispettato	8	25
Ammonizione scritta		Violazione del principio dell'indipendenza	2	6
		Violazione dell'obbligo di notificazione	1	3
		Attuazione lacunosa o tardiva delle misure concordate	2	6
Totale disposizioni contro imprese di revisione			32	100
Totale complessivo dei procedimenti con esito sfavorevole			191	

Organizzazione dell'ASR

Forma giuridica	istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria	
Integrazione nell'Amministrazione federale	unità indipendente dell'Amministrazione federale decentrata, subordinata dal punto di vista amministrativo al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)	
Sede	Berna	
Organi dell'ASR	Consiglio d'amministrazione	Thomas Rufer (presidente), economista aziendale SUP ed esperto contabile diplomato Sabine Kilgus (vicepresidente), PD dr., avvocato Renato Fassbind, dr., CPA statunitense Conrad Meyer, prof., dr. Daniel Oyon, prof., dr.
	Direzione	Frank Schneider, direttore, esperto contabile diplomato Reto Sanwald, direttore supplente, responsabile del Servizio Diritto e affari internazionali, dr. iur., avvocato Pascal Stirnimann, responsabile del Servizio Sorveglianza, esperto contabile diplomato Sébastien Derada, responsabile del Servizio Ammissione e gestione
	Ufficio di revisione	Controllo federale delle finanze (CDF)
Numero di collaboratori	30 collaboratori, ripartiti su 24 posti a tempo pieno (stato al 31.12.2014). Alla fine dell'anno 2013 presso l'ASR erano attivi 27 collaboratori, ripartiti su 21 posti a tempo pieno.	
Finanziamento	l'ASR finanzia le proprie attività esclusivamente attraverso gli emolumenti e le tasse di sorveglianza riscossi presso le persone e le imprese abilitate e sottoposte a controllo, senza attingere al gettito fiscale. L'ASR tiene una contabilità propria, separata dalle finanze federali.	
Mandato legale	garantire che i servizi di revisione siano forniti conformemente alle prescrizioni e ai requisiti di qualità	
Competenze	valutare le domande di abilitazione, vigilare sugli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa e fornire assistenza amministrativa a livello internazionale nell'ambito della sorveglianza dei revisori	
Indipendenza/sorveglianza	l'ASR è indipendente nella propria attività di sorveglianza, tuttavia sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Riferisce annualmente a quest'ultimo e all'Assemblea federale in merito alla sua attività.	

Abbreviazioni

CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CAIM	Common Audit Inspection Audit Methodology
CFCG	Commissione federale delle case da gioco
CO	Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (RS 220)
EAIG	European Audit Inspection Group
EQCR	Engagement Quality Control Reviewer
EWG	Enforcement Working Group
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
G-SIB	Global Systemically Important Banks
IAASB	International Auditing and Assurance Standards Board
ICWG	International Cooperation Working Group
IESBA	International Ethics Standards Board for Accountants
IFDS	Intermediario finanziario direttamente sottoposto
IFIAR	International Forum of Independent Audit Regulators
ISA	International Standards on Audit
ISQC 1	International Standard on Quality Control 1
IWWG	Inspection Workshop Working Group
LFINMA	Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)
LICoI	Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (RS 951.31)
LRD	Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (RS 955.0).
LSR	Legge del 15 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302)
MMoU	Memorandum of Understanding multilaterale
MoU	Memorandum of Understanding
OAD	Organismo di autodisciplina
OA-FINMA	Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli audit dei mercati finanziari (RS 956.161)
OCG	Ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco (RS 935.521)
OS-ASR	Ordinanza del 17 marzo 2008 sulla sorveglianza ASR (RS 221.302.33)
OSRev	Ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori (RS 221.302.3)
PCAOB	Public Company Accounting Oversight Board
PMI	Piccole e medie imprese
SCWG	Standards Coordination Working Group
SER	SIX Exchange Regulation
SMI	Swiss Market Index
SoP	Statement of Protocol
SQ 1	Standard svizzero di garanzia della qualità 1 (in vigore dal 15.12.2013)
SR	Standard svizzeri di revisione della Camera fiduciaria
SSC	Shared Service Center
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica

Altre abilitazioni nell'ambito del sistema svizzero dei controlli

Partendo da un'abilitazione di base secondo la LSR occorre richiedere un'abilitazione speciale dell'ASR o un'abilitazione di un'altra autorità fondata su una legge speciale in particolare per l'attività nei seguenti settori di revisione o verifica. In alcuni settori è sufficiente l'abilitazione di base dell'ASR (stato: 1.1.2015).

Settore di revisione/verifica	Abilitazione di base secondo la LSR: impresa di revisione	Abilitazione di base secondo la LSR: capo revisore	Competente per l'abilitazione speciale	Requisiti supplementari
Banche/Borse/Commercianti di valori mobiliari/Centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale	Perito revisore	ASR	Art. 9a LSR, Art. 11a ss. OSRev
Investimenti collettivi di capitali ¹⁸	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale	Perito revisore	ASR	Art. 9a LSR, Art. 11a ss. OSRev
Assicurazioni	Impresa di revisione sotto sorveglianza statale	Perito revisore	ASR	Art. 9a LSR, Art. 11a ss. OSRev
Intermediari finanziari (lotta contro il riciclaggio di denaro)	Revisore (Impresa di revisione sotto sorveglianza statale) ¹⁹	Revisore	ASR/OAD ²⁰	Art. 9a LSR, Art. 11a ss. OSRev e Art. 24 LRD
Istituti di previdenza	Perito revisore ²¹	Perito revisore	(CAV PP)	–
Casse malati	Perito revisore	Perito revisore	(UFSP)	–
Casse da gioco	Perito revisore	Perito revisore	CFCG	Art. 75 OCG
Casse di compensazione AVS	Perito revisore	Perito revisore	(UFAS)	–

¹⁸ Tra cui rientrano direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri

¹⁹ In linea di principio, la società di audit abilitata deve soddisfare solo i requisiti previsti per le imprese di revisione con l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore, ma dispone tuttavia dello stato di impresa di revisione sotto sorveglianza statale nel momento in cui effettua verifiche sulla conformità alle disposizioni della LRD presso intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (IFDS).

²⁰ L'ASR è competente per l'abilitazione a eseguire verifiche sugli IFDS. Per l'abilitazione a eseguire verifiche sugli intermediari finanziari che si sono affiliati a un OAD è invece competente l'organismo di autodisciplina in questione (art. 11a OSRev).

²¹ Vi è tuttavia un'eccezione: possono esercitare la funzione di ufficio di controllo di fondazioni di investimento soltanto le imprese di revisione abilitate come impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 9 dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento del 22 giugno 2011, OFond; RS 831.403.2).

Imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Stato: 31 dicembre 2014

N. ASR	Ragione sociale/Nome	Luogo
500003	PricewaterhouseCoopers AG	Zurigo
500012	T & R AG	Gümligen
500038	Grant Thornton Bankrevision AG	Zurigo
500149	OBT AG	San Gallo
500241	MAZARS SA	Ginevra
500420	Deloitte AG	Zurigo
500436	REFIDAR MOORE STEPHENS AG	Glattbrugg
500498	PKF Wirtschaftsprüfung AG	Zurigo
500505	Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner	Svitto
500646	Ernst & Young AG	Basilea
500705	BDO AG	Zurigo
500762	Balmer-Etienne AG	Lucerna
500959	BDO Visura International AG	Zurigo
501091	Provida Wirtschaftsprüfung AG	San Gallo
501382	Berney & Associés SA Société Fiduciaire	Ginevra
501403	KPMG AG	Zurigo
501470	Ferax Treuhand AG	Zurigo
501570	Fiduciaire FIDAG SA	Martigny
501839	Grant Thornton AG	Zurigo
502658	Treureva AG	Zurigo
504689	SWA Swiss Auditors AG	Pfäffikon
504736	PKF Certifica SA	Lugano
504792	Asset Management Audit & Compliance	Ginevra

Collaborazioni con autorità estere

Stato: 31 dicembre 2014

Paese	Autorità	Forma	Anno
USA	Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)	SoP	2011, prorogato nel 2014
Germania	Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK)	Absichtserklärung	2012
Paesi Bassi	Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)	MoU	2012
Francia	Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)	Protocol de coopération	2013
Liechtenstein	Finanzmarktaufsicht (FMA)	Absichtserklärung	2013
Lussemburgo	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)	MoU	2013
Finlandia	Auditing Board of the Central Chamber of Commerce (AB3C)	MoU	2014
Gran Bretagna	Financial Reporting Council (FRC)	MoU	2014
Canada	Canadian Public Accountability Board (CPAB)	MoU	2014

Imprese di revisione svizzere nell'UE²²

Stato: 31 dicembre 2014

Paese	Imprese di revisione svizzere registrate
Germania (AbschlussPrüferAufsichtskommission)	In base al MoU sottoscritto tra Germania e Svizzera, in Germania viene meno l'obbligo di registrazione.
Gran Bretagna (Professional Oversight Board, FRC)	Deloitte AG, Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (4)
Finlandia (The Auditing Board of the Central Chamber of Commerce of Finland)	Ernst & Young AG (1)
Francia (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)
Irlanda (Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)
Italia (CONSOB)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)
Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht FMA)	(21) ²³
Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier)	Deloitte AG, Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (4)
Paesi Bassi (Netherlands Authority for the Financial Markets)	Ernst & Young AG (1)
Spagna (Accounting and Auditing Institute ICAC)	PwC AG (1)
Svezia (Swedish Supervisory Board of Public Accountants)	Ernst & Young AG, KPMG AG, PwC AG (3)

²² Fonte: notificazioni all'ASR da parte delle imprese di revisione interessate. Occorre ricordare che la registrazione presso un'autorità di sorveglianza estera è soggetta a obbligo di notificazione nei confronti dell'ASR (n. 22, lett. c, n. 1 della circolare 1/2010 del 31 marzo 2010 concernente il rapporto delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale all'ASR). Non si opera alcuna distinzione tra registrazione provvisoria e definitiva. Per le imprese di revisione svizzere è determinante l'autorizzazione a fornire i servizi di revisione prescritti dalla legge in questi Paesi.

²³ Allemann, Zinsli & Partner AG, Bankrevisions- und Treuhand AG, BDO AG, Buchhaltungs- und Revisions-AG, Curator Revision AG, Ernst & Young AG, Fiduciaria Biaggini S.A., Haussmann & Partner, Haussmann Revision AG, KPMG AG, Lie Audit GmbH, Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision Kommanditgesellschaft, Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG, Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft AG, PricewaterhouseCoopers AG, Revigroup Lugano SA, Revision Treuhand AG, RRT AG Treuhand und Revision, TEAG Treuhandbüro Eggenberger AG, WPS Revision AG e Wälti Treuhand und Revisionen AG.

Sentenze dei tribunali 2014

Stato: 31 dicembre 2014

Si fornisce di seguito un elenco esaustivo delle sentenze passate in giudicato emesse dai tribunali federali e concernenti l'interpretazione delle condizioni di abilitazione. Le sentenze sono riportate in ordine cronologico, con un breve cenno al tema trattato e alla conclusione dei tribunali.

– Sentenza del TAF n. B-3736/2012 del 7 gennaio 2014: violazione dell'obbligo di diligenza da parte del capo revisore (sopravalutazione di 14 milioni di franchi in relazione a un prestito passivo e alla perdita nel conto di gruppo di una società quotata in borsa senza contestazione da parte del capo revisore). Ammonizione per il capo revisore. Ricorso respinto.

– Sentenza del TF n. 2C_690/2013 del 24 gennaio 2014: violazione del principio di indipendenza. Revisione del conto annuale sebbene il capo revisore abbia prestato servizi di contabilità e di controlling per la medesima società sottoposta a revisione. Revisione di cinque imprese in cui il datore di lavoro del capo revisore era membro del consiglio di amministrazione. Rigetto della domanda di abilitazione e possibilità di presentare una nuova domanda trascorso un anno da quando la sentenza è passata in giudicato. Ricorso respinto.

– Sentenza del TAF n. B-4533/2012 del 27 gennaio 2014: assenza di formazione. Il Master of Business Administration (MBA) dell'Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD, Francia) non può essere qualificato come secondo livello di studi di un'università o una scuola universitaria professionale (art. 5 OSRev). Rigetto della domanda di abilitazione. Ricorso respinto.

– Sentenza del TAF n. B-2765/2013 del 20 marzo 2014: violazione del principio di indipendenza. Partecipazione alla revisione del conto annuale di sei società in veste di

membro del consiglio di amministrazione e della direzione dell'ufficio di revisione o in veste di capo revisore nonostante la stretta relazione con un membro del consiglio di amministrazione delle società da verificare. Revoca dell'abilitazione per due anni. Ricorso respinto.

– Sentenza del TAF n. B-6585/2013 del 27 agosto 2014: gravi errori nell'attività di revisione relativa a una fondazione di previdenza (violazione delle disposizioni contenute nella legge e nell'ordinanza nonché del diritto professionale, nessuna strategia di revisione, spirito critico insufficiente). Revoca dell'abilitazione per cinque anni. Ricorso accettato nella misura in cui le lacune constatate sono state confermate ma il caso è stato rinviato all'ASR per avere ulteriori chiarimenti in merito alla durata della revoca.

– Sentenza del TAF n. B-6251/2012 dell'8 settembre 2014: violazione del principio di indipendenza. Revisione del conto annuale di una fondazione per diversi anni sebbene un membro del consiglio di amministrazione o della direzione dell'ufficio di revisione sedesse contemporaneamente nel consiglio di fondazione dell'istituto da verificare. Revoca dell'abilitazione per due anni. Ricorso respinto.

– Sentenza del TAF n. B-5431/2013 del 17 novembre 2014: violazione del principio di indipendenza. Rischio dell'autoverifica quando una società sottopone a verifica il conto annuale (revisione ordinaria) e un'altra partecipa all'attività contabile della società oggetto della verifica ed entrambe queste società appartengono allo stesso gruppo. Il concetto di gruppo va interpretato secondo la logica a cui si ispira il concetto di indipendenza in apparenza. Revoca dell'abilitazione per tre anni. Ricorso respinto.

– Sentenza del TAF n. B-6834/2013 del 25 novembre 2014: esperienza

professionale. Applicazione della clausola relativa ai casi di rigore (art. 43 cpv. 6 LSR). L'esperienza professionale acquisita prima dell'inizio di una formazione riconosciuta non può essere presa in considerazione nell'ambito di un caso di rigore. Rigetto della domanda di abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore. Ricorso respinto.

– Sentenza del TF n. 2C_211/2014 del 4 dicembre 2014: assenza di formazione. Un Master of Business Administration (MBA; conseguito all'estero) non vale come diploma rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale alla conclusione del secondo livello di studi e non può quindi essere riconosciuto come formazione ai sensi della legge. Rigetto della domanda di abilitazione. Ricorso respinto.

Titoli di studio esteri paragonabili

Stato: 31 dicembre 2014

Paese	Titoli di studio esteri paragonabili
Germania	Bestellungsurkunde Wirtschaftsprüfer
Francia	Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (frühere Bezeichnung: Diplôme d'études supérieures comptables et financières) und Diplôme d'expertise comptable
Gran Bretagna	Chartered/Certified Accountant Memberships bei: ICAEW, ICAS, ICAI, ACCA, AIA + Audit permission
Irlanda	Chartered/Certified Accountant Memberships bei: ICAEW, ICAS, ICAI, ACCA, ICPAI, IIPA + Audit permission
Italia	Dottore commercialista (Ragioniere e perito commerciale; Laurea/Dottore in economia e commercio; Dottore in economia aziendale; Dottore in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Laurea in economia e professione)
India	Chartered Accountant
Paesi Bassi	Registeraccountant
Norvegia	Studiet i revisjon (registered auditor, state authorised auditor)
Austria	Bestellungsurkunde Wirtschaftsprüfer
Filippine	Certified Public Accountant (CPA)
Svezia	Approved/Authorised public accountant
Turchia	Certified Public Accountant

Conto annuale dell'ASR

(disponibile solo in tedesco, francese, inglese; non disponibile in italiano)

Rapporto dell'ufficio di revisione

(disponibile solo in tedesco, francese, inglese; non disponibile in italiano)